



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Il Procuratore Generale dott. Giovanni Galati e
il Sost. Proc. Gen. dott. Giancarlo Costagliola

propongono

ricorso per cassazione

avverso la sentenza N°4/2011, resa in data 3 ottobre 2011, con motivazione riservata ai sensi del 3° comma dell'art. 544 c.p.p., depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2011 dai giudici della Sezione penale della Corte d'Appello di Perugia, che hanno parzialmente riformato la sentenza con cui la Corte di Assise di Perugia in data 4-5.12.2009 aveva dichiarato Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele, colpevoli dei reati di cui:

A) agli artt..110, 575, 576, co.1 n° 5, in rel. all'art. 609 bis e ter n°2 cod. pen. e 577 co.1 n.4, in rel. all'art. 61,nn1; e 5 cod. pen.

B) agli artt.. 110 c.p. 4 L. 110/1975;

D) agli artt. 110,624 cod. pen ;

E) agli artt. 110,367 e 61 n° 2 cod. pen.;

la Knox inoltre anche del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 368 co. 2 e 61 n° 2 cod. pen. e aveva condannati la Knox alla pena di anni ventisei di reclusione ed il Sollecito alla pena di anni 25 di reclusione.

La sentenza impugnata ha dichiarato Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 cod. pen. E la ha condannata alla pena di anni tre di reclusione, ha inoltre assolto entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), e D) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste.

PUNTI DELLA SENTENZA SUI QUALI SONO ARTICOLATI I MOTIVI:

- 1. Ordinanza 18.12.2010 sull'ammissione della perizia nel giudizio d'Appello - mancanza della motivazione; motivazione della sentenza sul punto - contraddittorietà e manifesta illogicità. [art. 606 lett. e) c.p.p.]pag. 20**
- 2.1 Ordinanza 7.09.2011 sul rigetto della nuova perizia - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. mancata assunzione di una prova decisiva [art. 606 lett. e) e d) c.p.p.]pag. 27**
- 2.2 Ordinanza 7.09.2011 sul rigetto dell'audizione del teste Aviello – violazione degli artt 190, 238, 5° comma e 495 co. 2 cod. proc. pen., - violazione del diritto alla prova - art. 606 lett. c) e d) c.p.p., nonché manifesta illogicità della sentenza sul punto per manifesta illogicità della motivazione. [art 606 lett. c) e d) cod. proc. pen.]pag. 33**
- 3. Inattendibilità del teste Quintavalle inosservanza dei principi di diritto dettati dalla cassazione in materia di processo indiziario e illogicità della motivazione nella valutazione dell'attendibilità del teste- [art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.]pag. 41**

- 4. Inattendibilità del teste Curatolo**
illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di inattendibilità del teste. [art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.]pag. 48
- 5. Ora della morte di Meredith Kercher. –**
mancanza o manifesta illogicità della motivazione per contrasto con altri atti del processo. [art. 606 1° comma lett. e) cod. proc. pen.]pag. 57
- 6. Indagini genetiche**
mancanza della motivazione - contraddittorietà ed illogicità della motivazione [art. 606 lett. e) c.p.p.]pag. 68
- 7. Analisi delle impronte e delle altre tracce.**
mancanza della motivazione. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [art. 606 lett. e) c.p.p.]pag. 72
- 8. Presenza di Amanda e Sollecito in via della Pergola la notte del delitto –** travisamento della prova e illogicità della motivazione - [art. 606, co. 1 lett. e) (prima e seconda parte) cod. proc. pen.] violazione di norme processuali e illogicità della motivazione [art. 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.),pag. 77
- 9. Simulazione di reato**
mancanza della motivazione e manifesta illogicità della stessa - art. 606, lett. e) cod. proc. pen.]pag. 93
- 10. Esclusione dell'aggravante del delitto di calunnia**
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; vizio risultante da atti del processo: dalle dichiarazioni di Patrick Diya Lumumba, da quelle della stessa imputata Amanda Knox e dal contenuto della conversazione tra quest'ultima e la madre del 10 novembre 2007 - art. 606, lett. e), ultima parte c.p.p.pag. 99

PREMESSA

La lettura della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia¹ rende necessaria una critica al metodo utilizzato: la sentenza di primo grado è riassunta in poche righe e nel prosieguo, in tutti i casi, vengono valorizzati pressoché esclusivamente gli argomenti dei consulenti della difesa o le ipotesi ricostruttive maggiormente giovevoli alle tesi difensive (ad esempio l'attribuita maggiore attendibilità alle prime piuttosto che alle seconde dichiarazioni della Romanelli circa la chiusura delle persiane). Ciò pare in linea con una sorta di pregiudizio, del resto dichiarato in limine, il fatto che nulla era certo salva la morte di Meredith Kercher, affermazione di per sé sconcertante, in quanto resa in sede di relazione e vanamente giustificata in sentenza (cfr. p. 25) con l'assunto che, formando oggetto di appello tutti i punti della sentenza di primo grado, nulla sarebbe potuto considerarsi certo, il che vale a rafforzare l'idea del pregiudizio, piuttosto che a smentirla.

Nel perseguire questo obiettivo la C.A.A. è incorsa in errori di metodo e nella sostanziale erronea valutazione dei dati acquisiti che hanno influenzato in modo determinante la correttezza della decisione.

La tipologia degli errori commessi dalla C.A.A., indipendentemente dall'esame specifico che sarà riservato a ciascun motivo può in grandi linee così sintetizzarsi:

1. – Il metodo di ragionamento, fondato sulla cd. “**petitio principii**”, che si è risolto nel vizio di motivazione nella forma della motivazione mancante o apparente (art. 606lett. e) cod. proc. pen.)
2. – L'inosservanza dei principi di diritto dettati dalla Cassazione in materia

¹ In prosieguo C.A.A.

di processo indiziario (art. 606 lett. b) in relazione all'art. 192, co. 2 cod. proc. pen.)

3. – La violazione della **principio dettato dall'art. 238 bis cod. proc. pen.**
In materia di utilizzabilità e di valore probatorio riconosciuto alle sentenze irrevocabili acquisite al processo (art. 606lett. b) cod. proc. pen.)
4. – **L'inosservanza della norma di cui all'art. 237 cod. proc. pen.** In relazione all'acquisizione al processo del cd. memoriale di Amanda Knox Marie che la C.A.A. non ha tenuto in alcun conto affermando fatti contraddetti dal contenuto del suddetto memoriale
5. – **La mancata assunzione di una prova decisiva** consistente:
 - a) nell'espletamento dell'analisi genetica sul campione prelevato sul coltello- reperto 36- dai periti nominati dalla Corte nel giudizio di appello, i quali non hanno proceduto alle analisi di tale campione, violando uno specifico quesito contenuto nel conferimento dell'incarico peritale.
 - b) nella mancata audizione del teste Aviello, che era già stato esaminato su istanza della difesa nel giudizio di appello, e di cui il P.G. aveva richiesto nuovo esame avendo il teste, nel corso dell'interrogatorio al P.M. per il delitto di calunnia, ritrattato le dichiarazioni dibattimentali e reso gravi dichiarazione sull'omicidio della Kercher.
Si rinvia sul punto ai paragrafi 2.1 e 2.2.
6. – **Vizio del cd. "travisamento della prova"**, realizzato, come si vedrà in seguito, più volte dalla C.A.A. che ha ignorato l'accertamento di fatti insanabilmente contrastanti con la propria ricostruzione dei fatti. In tal modo la sentenza è incorsa nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). Sul punto si rinvia ai paragrafi n° 5, 8 e 10.

1. La *petitio principii*.

Tra gli errori logici rinvenibili nelle motivazioni della sentenza di C.A.A., uno è tanto frequente, da essere indicativo di un vero e proprio errore di metodo. La fallacia (l'errore logico, l'errore di ragionamento) in cui è incorsa in più occasioni la C.A.A. è quella della *petitio principii*, che è anche indicata anche sotto il nome di "aggirare la questione". **"aggirare la questione [o commettere *petitio principii*] significa assumere la verità di quanto si cerca di dimostrare, nel tentativo di dimostrarlo"**²

"Sembrerebbe questo un errore buffo, evidente a tutti - ma quanto sia sciocco o ovvio l'errore dipende in larga misura dal modo in cui sono espresse le premesse dell'argomento. La loro formulazione verbale spesso oscura il fatto che la conclusione medesima è seppellita dentro ad una delle premesse assunte".

"Coloro che cadono in questo errore spesso non si rendono conto di aver assunto quanto si propongono di dimostrare. Il passo della assunzione può venir nascosto dalla presenza di sinonimi confusi e che non sono riconoscibili come tali, o da una catena di argomenti che si susseguono. Ogni *petitio* è un ***argomento circolare***, ma il cerchio che si è venuto costituendo – se è molto ampio o di vaghi contorni – non viene riconosciuto"³

Questo tipo di fallacia è noto in ambito giuridico già in tempi antichi. Come testimonia, nel suo *Retorica e logica*, Simona C. Sagnotti⁴.

²(M. COPI- C. COHEN, *Introduzione alla logica*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 141

³ Stessi autori *Introduzione alla logica*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 142)

⁴ professore ordinario presso l'Università degli Studi di Perugia, dove insegna anche *Logica e argomentazione giuridica* nel Corso di Laurea Magistrale di Giurisprudenza, oltre a *Teoria e tecnica*

L'autrice inserisce in un paragrafo intitolato alle fallacie, proprio la *petitio principii*, precisando che "l'argomento che ripete nella conclusione la premessa non è corretto". Si tratta, secondo Sagnotti, di un "paralogismo che deriva dall'assumere la proposizione che all'inizio si è stabilito di provare".⁵

Per chiarire il concetto è bene fare un esempio lampante di *petitio principii*, tenendo conto, però, che, solitamente, questo tipo di fallacia è meno apparente, e chiede dunque un maggior sforzo ermeneutico e logico per essere riconosciuto. L'esempio, che è rintracciabile anche nel già citato volume di Copi e Cohen, è il seguente: "Non possiamo essere tutti famosi, perché non possiamo essere tutti ben conosciuti"⁶ E' evidente l' "inutilità" di un simile argomento. Di fatti, nella conclusione non si fa altro che ripetere la premessa, che si era assunto di dimostrare. Il che equivale a dire che la finta o apparente conclusione nulla – proprio nulla – aggiunge alla premessa, che resta totalmente indimostrata.

A questo punto, anticipando la disamina dei singoli punti della motivazione della C.A.A., è utile, a titolo di esempio, anticipare le modalità argomentative della sentenza impugnata a proposito dell'accusa della Knox a Patrik Lumumba. Accusa – si ricorda – per la quale la Knox risulta condannata per il delitto di calunnia proprio sulla base di decisione presa dalla stessa C.A.A.

In questo caso, la Corte territoriale sostiene che la Knox ha accusato Lumumba perché le viene, in qualche modo, contestato un messaggino intercorso tra la stessa Knox e Lumumba.

dell'argomentazione presso la Scuola per le Professioni Legali "Migliorini" presso l'Università degli Studi di Perugia,

⁵ S. C. SAGNOTTI, *Retorica e logica, Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico*, cit. p. 83

Analizzando l'argomentazione della sentenza sul punto, la Corte ragiona in questo modo: ipotizza che la Knox accusi Lumumba solo perché gli viene contestato quel messaggio telefonico, dunque [conclusione] la Knox accusa Lumumba perché chi la sta ascoltando le fa presente che era intercorso un messaggio tra lei e Lumumba.

Ecco, come si vede, nella conclusione, la sentenza non fa altro che ripetere ciò che era in premessa e che, peraltro, resta indimostrato. Poiché, sul piano logico giuridico, questa non è una *tautologia*, ma una finta inferenza, per concludere correttamente il ragionamento la sentenza avrebbe dovuto, quanto meno, dimostrare la verità/certezza della premessa del ragionamento. Di tale dimostrazione non vi è non solo traccia, ma neanche un tentativo di prova. L'ipotesi è posta così, priva di alcun fondamento logico.

La sua ripetizione nelle conclusioni altro non genera che un "circolo vizioso" che non conduce da alcuna parte.

Errori di questo tipo, errori logici di questo tipo, non sono infrequenti in tutta la motivazione della sentenza della C.A.A. e verranno indicati ai singoli punti.

E' partendo proprio da osservazioni come quella appena accennata, che si deve rilevare che l'intero impianto della sentenza della C.A.A. si caratterizza proprio per il fatto di incorrere in quell'errore che dice riscontrare nella motivazione della sentenza di condanna della Corte di primo grado. Fondando la propria tesi neanche su probabilità ma su mere *possibilità*. Nessuno degli assunti contenuti nella decisione di primo grado è stato inficiato dalle motivazioni della sentenza di appello,

⁶ (M. COPI- C. COHEN, *Introduzione alla logica*, Bologna, cit., pp. 147 e 651).

ragionando la C.A.A. o “non escludendo” dati contrari a quanto sostenuto dalla ipotesi accusatoria o attraverso percorsi argomentativi inconcludenti, circolari e, perciò, inutili. Inadeguati, perciò, a confutare quanto, invece, correttamente argomentato dal giudice di primo grado in ordine alla colpevolezza degli imputati.

2. – Violazione dei principi di diritto che disciplinano il processo indiziario.

La verifica dell'ipotesi di accusa ed il risultato di tale verifica, che i giuristi definiscono. "verità processuale", può essere raggiunto nel corso del processo: con le cd. prove dirette, che sono fatti o circostanze dimostrativi della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, oppure con i cd. indizi, che consistono in circostanze certe attraverso le quali si può risalire al fatto incerto costituito dall'ipotesi di accusa.

Il nostro legislatore, con la disposizione dell'art. 192 cod. proc. pen., ha dettato le regole per la valutazione delle prove nel processo penale. Si occupa degli indizi nel 2° comma dell'articolo precisando che : << L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.>>

La Corte di Cassazione, consapevole dei rischi connessi ad una decisione che si fondi su elementi così labili, come gli indizi, pur ribadendo la correttezza di una valutazione probatoria fondata prevalentemente "sulla verosimiglianza e sulle massime di esperienza", ha affermato in via generale che la validità del giudizio di verosimiglianza è verificata solo allorché "si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione, che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile".

Con una sentenza del 1995 ⁷ la giurisprudenza di legittimità ha spiegato l'operazione logico - induttiva dettata dal legislatore con il 2° comma dell'art. 192 c.p.p.. Ha precisato la Corte che " Il libero convincimento del giudice, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logica-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge se gli indizi sono gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi.

L'aggettivo concordante vuole significare che ciascun indizio anche se deve essere valutato autonomamente, deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione logica e unitaria del fatto ignoto.

La giurisprudenza di legittimità, oltre alle caratteristiche specificamente previste dalla norma in esame, ha richiesto inoltre che una circostanza o un fatto può assumere la qualità di indizio solo nel caso in cui rivesta il carattere della certezza.

Tale requisito, è da ritenersi insito nella precisione del precetto dell'art. 192 c.p.p.: con la certezza dell'indizio, infatti, viene richiesta la verifica processuale sulla reale sussistenza dell'indizio stesso; infatti non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, valorizzando illegittimamente - contro indiscutibili principi di civiltà giuridica - personali

⁷ sent. 4503 del 26/04/1995 RV. 201133

impressioni od immaginazioni del giudice.

La valutazione della prova indiziaria, secondo l'ultima indicazione delle Sezioni Unite della Cassazione,⁸ non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla preventiva valutazione di ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Ma oltre a queste dotte definizioni del metodo di valutazioni delle prove indiziarie, la Suprema Corte ha anche suggerito al giudice di merito le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di una pluralità di elementi di carattere indiziaro. Ha stabilito la Corte⁹ che "la regola enunciata nella proposizione iniziale dell'art. 192, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" - ancorata, sul piano razionale, all'equivocità ontologicamente propria degli indizi, che fa sì che gli indizi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità di cause o di effetti - sta a significare che l'indizio è, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti.

Esso acquista valore di prova solo quando plurimi indizi possano essere tutti ricondotti a una sola causa o a un solo effetto. In sede applicativa, dunque, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame di ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, e accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali

⁸ Cass. Sez. U pen.sent. 33748 del 20/09/2005 Rv. 231678

collegamenti, nonché la precisione, che si correla alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Deve, da ultimo, procedere alla sintesi finale, accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto, talché possa essere desunta l'esistenza ovvero l'inesistenza del fatto da provare.

Il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione sul processo indiziario nasce dal fatto che la Corte di Assise di Appello non ha operato un apprezzamento unitario degli indizi e non ha esaminato in modo globale e unitario i vari elementi indizianti. Con la sentenza impugnata ha, invece, sminuzzato gli indizi; ha valutato ciascun indizio isolatamente con un procedimento logico – giuridico erroneo al fine di criticarne la valenza qualitativa individuale; non si è quindi accorta che, se avesse seguito il procedimento valutativo dettato dalla Cassazione, ciascun indizio si sarebbe integrato con gli altri determinando una chiarificazione univoca delle acquisizioni tale da raggiungere la prova logica del fatto: cioè la responsabilità degli imputati per l'omicidio

La Corte distrettuale, ritenendo corretto il procedimento logico seguito, afferma nella sentenza: “ In definitiva la Corte di Assise di Perugia¹⁰, per poter ricostruire la vicenda sottoposta al suo esame, ha ritenuto di poter coordinare elementi di fatto, ritenuti di per sé stessi certi ma di significato non del tutto univoco, in un quadro unitario nell'ambito del quale di ciascuno di quegli elementi potesse conseguire un chiarimento definitivo e tutti, nel loro insieme, un significato univoco, sì da assurgere a prova di

⁹ Sez. 6 pen.sent. 01327 del 14/05/1997 Rv. 208892

colpevolezza” (vds. la sentenza p. 137).

I giudici di appello in concreto negano che il ragionamento probatorio e il procedimento cognitivo e decisorio del giudice **debba essere** ispirato dal paradigma indiziario di tipo ipotetico-probabilistico, nel quale hanno un peso significativo le massime di esperienza, la probabilità statistica e la probabilità logica. Il Giudice deve pervenire alla decisione, attraverso il meccanismo “inferenziale – induttivo”: si passa dai singoli dati certi, attraverso inferenze, per serie causali progressive a informazioni ulteriori e più ampie, quindi si procede all’unificazione di esse nel contesto dell’ipotesi ricostruttiva del fatto. Ciò significa che i dati informativi e giustificativi delle conclusioni non sono contenuti per intero nelle premesse, come accadrebbe se il ragionamento fosse di tipo deduttivo, ma sono integrati da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse¹¹. Il singolo elemento, quindi, riguardando un segmento del fatto, è di significato non necessariamente univoco. Da solo non basta. Occorre il ragionamento suindicato, caratterizzato dalla sequenza del sillogismo inferenziale nel quale riveste un rilievo estremamente significativo il rapporto che il singolo dato ha con gli altri; quando i vari elementi si orientano tutti in una stessa direzione, in particolare nel senso della conferma dell’assunto accusatorio, è evidente che ciò influirà sulla decisione del giudice. Sarebbe altamente “improbabile” sia sotto il profilo statistico che sotto quello logico che la realtà da dimostrare, e sulla quale il Giudice deve operare la decisione, sia diversa da quella segnalata dalla convergente direzione dei vari elementi probatori raccolti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti “Nella valutazione della

¹⁰ **Nel prosieguo C.A.**

prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto.”¹²

La Corte d’Assise d’Appello di Perugia ha optato, invece, proprio per la valutazione parcellizzata dei singoli elementi probatori, come se ciascuno di essi dovesse avere sempre un significato assolutamente univoco e come se il ragionamento da seguire fosse di tipo deduttivo.

Tale errore emerge dallo stesso testo della sentenza, ma la gravità dell’errore commesso dalla Corte nella decisione deriva dal fatto che persino il singolo elemento è stato acquisito al processo cognitivo-decisorio in maniera del tutto parziale, isolandone il solo aspetto che consentiva di ravvisare dubbi e incertezze nell’elemento stesso. La sentenza impugnata ha **invece** trascurato completamente tutti gli altri aspetti collimanti con l’ipotesi accusatoria, tutti aspetti che, invece, come s’è visto nella motivazione della sentenza di primo grado, erano stati rigorosamente posti in evidenza e considerati dalla C.A. nella sua decisione.

Nell’esame dei singoli indizi, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio consistente nella mancanza e manifesta illogicità della motivazione desumibile sia dal testo della sentenza che dagli altri atti del processo, in

¹¹ Cass. Sezioni Unite 10 luglio 2002, Franzese

¹² Cass. pen. Sez. VI 5 settembre 1996 n. 8314 (ud. 25 giugno 1996) Cotoli E.M.” ; Cass. pen. Sez. I 29 maggio 1997 n. 5036 (ud. 3 aprile 1997) Pesce ed altri.

particolare dalla sentenza di primo grado, cioè nel vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 co. 1 c.p.p., prima e ultima parte.

Nel corso dell'esame dei vari punti della sentenza saranno evidenziati i vizi di motivazione riscontrati.

3. - Violazione del principio dettato dall'art. 238 bis cod. proc. pen.

La Corte di Assise di Appello ha accolto la richiesta del P.G. di acquisire agli atti del processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 bis cod. proc. pen., le sentenze di condanna - di primo grado del giudizio di appello (vedi alle. N°) e di quello della Cassazione - di Rudi Guede per l'omicidio di Meredith Kercher, dal momento che la condanna era oramai divenuta definitiva.

In dottrina ed in giurisprudenza si è creato un vivace dibattito sul modo di interpretare il dettato dell'art. 238 bis c.p.p.: “..... le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato ...”.

La giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata in modo definitivo sulla interpretazione secondo cui le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo, come previsto dalla norma indicata, ma esse non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma necessitano di riscontri non diversamente dalle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.

Da ciò consegue che il giudice non può ritenere l'esistenza del fatto accertato in base alla sola sentenza divenuta irrevocabile, ma ha l'obbligo di individuare una conferma esterna di questa ricostruzione pur

definitiva¹³.

Naturalmente questa conferma non è necessaria quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzata ai fini di prova ma come riscontro di altri elementi indiziari o di prove già acquisite, non diversamente da quanto avviene tra le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si riscontrino tra di loro.

Proprio per la funzione corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva, l'art. 238 bis c.p.p. non richiede che la sentenza sia stata pronunciata nei confronti delle persone imputate nel diverso procedimento in cui viene utilizzata.

Non si tratta di una dimenticanza del legislatore perché la possibilità di utilizzare contro l'imputato prove formate in altro procedimento, solo se il suo difensore ha partecipato alla sua assunzione, è espressamente prevista dalla norma che precede (art. 238 cod. proc. pen., comma 2 bis) nel caso di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento e di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato.

Va ancora sottolineato che, in tali casi, la partecipazione del difensore all'assunzione consente di attribuire **piena efficacia** alle prove in questione, mentre, nel caso previsto dall'art. 238 bis c.p.p., questa efficacia non esiste, dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata. Si comprende quindi la diversità di disciplina: se il difensore partecipa all'assunzione la prova è piena; diversamente occorrono i riscontri oggettivi.

La C.A.A ha invece affermato, nelle pagg. p. 26-27, *“in verità, questa*

¹³ da ultima, Cass., sez. 4^a, 29 gennaio 2008 n. 1234, RV. 239299; sez. 1^a, 9 ottobre 2007 n. 46082,

sentenza, acquisita ex art. 238 bis cpp e perciò utilizzabile sotto il profilo probatorio soltanto quale uno tra gli elementi valutabili ex art. 192, comma 3, c.p.p appare già di per sé quale elemento particolarmente debole, dal momento che il giudizio, che ha riguardato Rudy Guede, è stato celebrato con il rito abbreviato”.

Con giurisprudenza pacifica, che non ha subito oscillazioni da quando è stato aggiunto al codice di rito l'art. 238 bis c.p.p., la Suprema Corte ha già nel 1994¹⁴ affermato che “con il riferirsi alle "sentenze divenute irrevocabili" il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen., ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento, ma anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta; la "ratio" della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata.

Nella corretta interpretazione del citato art. 238 bis, la Suprema Corte è ancora andata oltre, e ha affermato¹⁵ che anche la sentenza di patteggiamento pronunciata in altro procedimento penale, stante l'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, ben può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

La “debolezza della sentenza definitiva contro Rudy Guede”, affermata in violazione degli insegnamenti della S. Corte, non è risultata da una’analisi approfondita delle affermazione e della loro non coincidenza

RV. 238167

¹⁴ Cass. Pen. Sez. 2 sent. n° 6755 del 19/05/1994 [Rv. 198107]

¹⁵ Cass. Pen. Sez. 6 sent n° 10094 del 25/02/2011 [Rv. 249642]

con dati acquisiti nel processo di primo grado o in quello di appello; la pregiudiziale astrattamente affermata in premessa dalla C.A.A. la ha difatto autorizzata a non preoccuparsi del contenuto della sentenza di condanna di R. Guede che non è stata assolutamente considerata nella motivazione della Corte territoriale anche quando le osservazioni formulate sulla opinabilità della decisione della Corte di Assise erano in tale contrasto con la sentenza acquisita in questo giudizio da renderle insostenibili: Su tale insostenibilità è completamente mancata la motivazione e la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 co. 1 cod. proc. pen..

4. - L'inosservanza della norma di cui all'art. 237 cod. proc. pen.

La lettura della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia manifesta un vistoso difetto di motivazione riveniente dalla mancata valorizzazione del memoriale scritto da Amanda: gli argomenti utilizzati contro le dichiarazioni spontanee sono in questo caso non spendibili, mentre da tale documento possono ricavarsi fondamentali elementi di segno contrario alle considerazioni conclusive della Corte ed anche su queste divergenze manca una qualsiasi motivazione.

Sulla utilizzabilità del memoriale si era già pronunciata la Corte di cassazione¹⁶ che, nel rigettare il ricorso proposto dai difensori di Amanda Knox avverso l'ordinanza in data 30.11.2007 del Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame aveva testualmente affermato (pag. 7): *“Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Arnanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all' esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell' Autorità*

giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo contra alios, mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata. Al contrario, il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 c.p.p., poiché si tratta di documento proveniente dall'indagata, che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo. La disposizione in esame consente di attribuire rilevanza probatoria al documento non solo in quanto tale e per il suo contenuto rappresentativo, ma anche in forza del particolare legame che lo lega all'indagato (o imputato), così lumeggiando il sindacato di ammissibilità che il giudice è tenuto a operare”

Il contenuto del memoriale scritto dalla Knox evidenzia che la ragazza statunitense *“aveva sentito Amanda gridare, di essersi appartata in cucina e di essersi tappata le orecchie con le mani per non sentire le urla dell'amica e di avere visto sangue sulla mano di Sollecito durante la cena*
“

Nella motivazione della sentenza impugnata, la posizione della Corte sul memoriale (pag. 33 e 34) è assolutamente contraddittoria. Per negare valore al documento afferma: *“ per quanto concerne l'omicidio, non solo non possono essere utilizzate le dichiarazioni spontanee, ma in realtà neanche il memoriale scritto successivamente, dal momento che, benché utilizzabile sotto il profilo processuale, non merita attendibilità sotto quello*

¹⁶ Sez. 1 pen. Sentenza n° 990/08

sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda” (pag. 33). Successivamente nella pag. 34 per affermare la responsabilità della Knox per la calunnia, contraddicendosi afferma che non vi sono “... *elementi obiettivamente rilevanti per ritenere che Amanda Knox, allorché rilasciò le dichiarazioni spontanee e scritto il memoriale, si sia trovata non solo in una situazione di notevole pressione psicologica e stress ma addirittura in condizione di non intendere e di volere, cosicché, avendo accusata di un delitto tanto grave una persona che ella sapeva innocente, deve comunque rispondere di calunnia..”*

Non spiega la C.A.A. perché non è attendibile il memoriale anche se è stato scritto da una persona in possesso della piena capacità di intendere e di volere, tanto da essere condannata per calunnia con accuse, riferite oralmente alla P.M., ma ripetute anche in alcuni passaggi del memoriale. Inspiegabilmente la sentenza non sottopone a nessuna valutazione il contenuto del memoriale, contraddicendo quanto affermato dalla Cassazione, che se ne era occupata in sede cautelare; così facendo la sentenza incorre oltre che nel vizio di contraddittorietà della motivazione (art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.) anche nella violazione dell’art. 237 c.p.p. (art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.)

1. - L’ AMMISSIONE DELLA PERIZIA NEL GIUDIZIO D’APPELLO

MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA DEL 18.12.2010; CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SUL PUNTO. (art. 606 lett. e) c.p.p.)

La Corte di Assise in Appello ha così motivato l’ammissione della perizia

genetica chiesta dalle difese e rigettata dalla Corte di primo grado: *“Il rispetto della regola posta dall’art. 533 c.p.p. (pronuncia di condanna soltanto se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio) non consente di condividere totalmente la decisione della Corte di Assise di primo grado circa le richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati. La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta, invero, particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche di formulare valutazioni ed opinioni su materie particolarmente tecniche senza l’ausilio di un perito d’ufficio, donde la necessità di disporre una perizia d’ufficio.”* (pag. 17 dell’ordinanza del 18.12.2010).

Che la motivazione sul punto sia del tutto mancante è circostanza che balza agli occhi, essendo la decisione sorretta esclusivamente dal tautologico argomento relativo alla particolare complessità delle materie particolarmente tecniche, senza dar conto delle emergenze dibattimentali di primo grado, caratterizzate da un amplissimo dibattito sui risultati delle analisi genetiche – con particolare riferimento al DNA rinvenuto su tracce biologiche repertate dalla Polizia Scientifica sul coltello sequestrato a casa del Sollecito (reperto n. 36) e sul gancetto del reggiseno (reperto 165b) indossato dalla vittima al momento dell’omicidio – da parte dei biologi funzionari della Polizia Scientifica, da un lato, e di esimi consulenti di parte, dall’altro lato.

L’orientamento della Suprema Corte è, sul tema, costante nel ritenere che: *“La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza*

dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere” (Cass. Sez. 3 n. 24294 del 7.4.2010) e che, proprio in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado: “ la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dall'acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria” e della impossibilità di decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006, richiamata dalla già citata Cass. Sez. 3 n. 24294 del 7.4.2010).

Non può revocarsi in dubbio che l'ordinanza che qui si censura non soddisfi neppure lontanamente l'esigenza messa in evidenza dalle decisioni sopra richiamate: non certo con il generico riferimento alle contrapposte tesi enucleate in primo grado dalle parti; non certo con l'improprio riferimento al disposto di cui al novellato art. 533 c.p.p., che deve essere richiamato ed applicato dal giudice nel momento valutativo della prova e non già nel, diverso e logicamente antecedente, momento di deliberazione sull'ammissione di un mezzo (qual è la perizia) di valutazione della prova.

In altre parole la Corte di Assise di Appello avrebbe dovuto indicare quali fossero le (eventuali, ma insussistenti) lacune degli accertamenti genetici compiuti in primo grado; quali i temi non sviluppati a sufficienza; quali gli aspetti dell'indagine genetica meritevoli di ulteriori approfondimenti. Nulla di tutto ciò è stato scritto, limitandosi la Corte a ritenere se stessa inidonea a valutare autonomamente le conclusioni (evidentemente esaustive) rassegnate dai professionisti che si erano contrapposti in

primo grado; con ciò esplicitamente ed inammissibilmente demandando al perito la scelta della tesi da preferire.

E che questo sia stato il fallace percorso mentale seguito dai giudici, lo si evince dalla motivazione della sentenza che – lontana dall'ovviare al difetto di motivazione dell'ordinanza – rende il vizio ancor più evidente: *“... Già in primo grado i difensori degli imputati avevano, tramite i consulenti di parte, censurato sotto molteplici profili la correttezza del procedimento seguito dalla Polizia Scientifica per le modalità di refertazione e per le analisi genetiche e l'attendibilità delle conclusioni dalla stessa formulate, ma inutilmente avevano chiesto alla Corte, **per dirimere il contrasto sul punto**, di disporre una perizia tecnica: donde la reiterazione della richiesta previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Questa Corte, con ordinanza del 18.12.2010, nel disporre la perizia ha già spiegato le esigenze sottese a tale provvedimento: la individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta, invero, particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà, da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche, **di formulare valutazioni ed opzioni** su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito di ufficio (pag. 67 della sentenza impugnata).*

L'argomento appena riportato sovrappone, al già dedotto vizio della mancanza di motivazione dell'ordinanza ammissiva, quello della manifesta illogicità della motivazione della sentenza, caduta nel grave errore di ritenere possibile delegare ad altri la valutazione delle prove già acquisite in primo grado, contrariamente ai principi che informano il libero convincimento del giudice, richiamati anche da codesta Suprema Corte: *“In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via*

esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali.. (per tutte Cass. Sez. 3 n. 42984 del 4.10.2007).

Tanto più grave appare l'equivoco in cui è incorsa la Corte di secondo grado, se si pone attenzione all'abnorme critica mossa alla sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta, già formulata dalla difesa ex art. 507 c.p.p., ritenendo che la nomina di un perito non avrebbe sottratto la Corte giudicante dall'onere di individuare l'interpretazione più congrua tra quelle offerte dai vari esperti (che, in sostanza, si risolvevano nell'affermare o nel negare l'attribuibilità del DNA analizzato dalla Polizia Scientifica alla vittima e alla Knox – quanto alle tracce rinvenute, rispettivamente, sulla lama e sul manico del coltello – e a Sollecito – quanto alla traccia rinvenuta sul gancetto del reggiseno).

Ebbene la Corte di Assise di Appello, stravolgendo il significato dell'argomento speso dal giudice di prime cure, ne critica la decisione in tal guisa: *“Sennonchè la Corte di Assise di primo grado ha ritenuto di risolvere una controversia scientifica, riconosciuta come particolarmente complessa, in base a valutazioni di natura scientifica dalla stessa Corte direttamente formulate. Al contrario questa Corte di Assise di secondo grado non ha ritenuto che le conoscenze personali dei giudici, togati e popolari, fossero tali da consentire di risolvere una controversia nella sostanza scientifica, da risolvere, dunque, in base a criteri scientifici, senza l'ausilio di periti di propria fiducia, da essi nominati e che potessero svolgere l'incarico nel pieno contraddittorio delle parti.”* (pag. 68 della sentenza impugnata). La Corte di secondo grado ha dunque

confuso, con macroscopico errore di lettura, il principio del libero convincimento, posto a base della decisione del primo giudice in ordine alla superfluità di una perizia, con la presunta assunzione da parte di quest'ultimo del potere di formulare ipotesi proprie di natura scientifica.

E' di palmare evidenza la falsità ed illogicità dell'assunto: è falso perché la Corte di primo grado ha esaminato puntualmente tutte le tesi proposte dando conto diffusamente dei motivi che hanno condotto alla ritenuta attendibilità degli accertamenti della Polizia Scientifica; è illogico, perché, a seguire il ragionamento della Corte di secondo grado, si giungerebbe ad affermare che anche per la valutazione delle conclusioni del perito, così come per quelle di ausiliari di PG e consulenti di parte, avendo ad oggetto argomenti scientifici, il giudice avrebbe dovuto servirsi di un altro perito. E così via all'infinito. Con buona pace del principio del libero convincimento del giudice.

Quanto sin qui rilevato sembrerebbe bastevole ad affermare l'assoluto difetto di motivazione dell'ordinanza e l'illogicità della motivazione "aggiuntiva" contenuta, sul punto, in sentenza. Ma il riferimento al "pieno contraddittorio delle parti" contenuto nell'ultimo periodo sopra riportato, suggerisce un altro argomento a supporto del totale difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta la perizia. Ed invero, nulla si è detto circa il fatto che gli accertamenti di natura genetica, la valutazione della cui attendibilità è stata rimessa ai periti, con i discutibili quesiti formulati dalla Corte di Assise di Appello, sono stati compiuti dalla competente sezione della Polizia Scientifica nella forma degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p., con le garanzie ivi previste in tema di contraddittorio, senza che vi fosse stato alcun

rilievo nel corso di tutte le fasi delle operazioni e senza che gli indagati e i loro difensori abbiano fatto riserva di incidente probatorio. Nessun argomento spende la Corte di secondo grado nell'ordinanza del 18.12.2010 per sostenere l'assoluta necessità della perizia, non ostante la relazione della dott.ssa Stefanoni, funzionaria responsabile della sezione di biologia della Polizia Scientifica, facesse parte del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e, pertanto, fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione (per tutte Cass. Sez. 2 n. 43726 dell'11.11.2010 e Cass. Sez. 6 n. 6031 del 18.4.1996).

Anche in questo caso, la tardiva integrazione motivazionale in sentenza, stimolata dalla requisitoria del Procuratore Generale, non solo non colma la lacuna evidenziata, ma aggiunge vizio a vizio e merita di essere integralmente riportata: *“Né il potere dovere di disporre una perizia per risolvere problemi troppo complessi per le conoscenze esigibili da Giudici, popolari e togati, viene meno solo perché, nel corso delle indagini, gli accertamenti della Polizia Scientifica sono stati effettuati con le modalità degli accertamenti irripetibili, senza che sia stato chiesto un incidente probatorio: in primo luogo perché l'irripetibilità non deriva dalle modalità seguite ma dall'essere quell'accertamento davvero irripetibile; in secondo luogo perché, comunque, le modalità seguite non valgono a colmare le lacune del giudice del dibattimento, il quale non diviene meno ignorante soltanto perché l'accertamento è stato effettuato con modalità particolari. Ma del resto è proprio per questo che l'art. 224 c.p.p. consente al Giudice di disporre una perizia anche di ufficio”*.

Il passaggio costituisce eccezionale coacervo di illogicità, contraddittorietà e di erronee interpretazioni delle norme processuali. Se

non si può non convenire sul fatto che l'irripetibilità ricorre quando l'accertamento è irripetibile (!), e che le “*modalità particolari*” da seguire derivano dalla irripetibilità dell'accertamento e non viceversa, non si comprende quale efficacia motivazionale possa rivestire una simile tautologia che nulla spiega circa la sostanziale, preventiva e pregiudiziale sfiducia negli esiti di quell'accertamento, non ostante la norma processuale conferisca ad esso un'incondizionata utilizzabilità, valorizzata dalla Corte di Assise in primo grado, non senza aver diffusamente esaminato e motivatamente confutato le valutazioni critiche mosse dai consulenti degli imputati.

La Corte di secondo grado rifiuta a priori di esaminare gli accertamenti della Polizia Scientifica che, a suo dire, non la rendono “meno ignorante” per il fatto che siano stati compiuti in contraddittorio come dispone ed impone l'art. 360 c.p.p.

Si confonde la valutazione della prova con la fonte di conoscenza; si confonde il potere del giudice di primo grado, con quello – vincolato dal disposto di cui all'art. 603 1°co. c.p.p. – del giudice di appello; si ignora l'obbligo motivazionale anche in relazione all'art. 224 c.p.p., impropriamente citato; si ignorano i principi che presiedono all'accertamento tecnico irripetibile; si omette qualsiasi motivazione sul punto; si ribadisce, infine, la volontà di delegare al perito la valutazione dei risultati delle analisi genetiche, come in effetti, si vedrà, è accaduto.

2.1 - L'ORDINANZA DI RIGETTO DI NUOVA PERIZIA

CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. MANCATA ASSUNZIONE DI UNA PROVA DECISIVA - art. 606 lett. e) e d) c.p.p. -

La Corte di Assise in Appello, con ordinanza del 7.9.2011 ha rigettato, tra l'altro, la richiesta del Procuratore Generale di disporre un'integrazione di perizia al fine di compiere l'analisi genetica sul quantitativo di DNA umano estratto dalla nuova traccia campionata dal perito sulla lama del coltello (*traccia I* di cui alla perizia Vecchiotti – Conti) in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica aveva campionato la traccia dalla quale aveva estratto il DNA attribuito a Meredith Kercher.

Sebbene il primo quesito formulato dalla Corte di Assise di Appello fosse proprio inerente nuove campionature ed analisi del DNA eventualmente rinvenuto, la dott.ssa Vecchiotti aveva ritenuto di non procedere all'analisi del DNA estratto ed alla conseguente attribuzione in quanto, a suo avviso, la quantità non era sufficiente a compiere un'analisi attendibile. Trattavasi, cioè, di *low copy number*, termine usato nella letteratura di settore per indicare, appunto, una piccola quantità di DNA.

Il consulente del P.G. prof. Giuseppe Novelli (indiscusso luminare della genetica umana), di contro, aveva evidenziato nel corso della sua deposizione (cfr. verbale udienza del 6.9.2011, pagg. 52 e ss.) come già all'epoca degli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dalla dott.ssa Stefanoni (2007/2008), era possibile analizzare delle tracce *low copy number* di DNA con risultati del tutto attendibili e come, con i nuovi macchinari nel frattempo introdotti e già ampiamente sperimentati, si poteva procedere con successo all'estrazione, amplificazione ed attribuzione del DNA avendo a disposizione anche una sola cellula (10,

15 picogrammi) e, quindi, un quantitativo di gran lunga inferiore a quello campionato dai periti (circa 100 picogrammi). La Corte di Assise di Appello, inspiegabilmente, ha rigettato la richiesta ritenendo che *“a prescindere dalla sussistenza o meno delle lacune prospettate dal Procuratore Generale, condivise dalle Parti civili, gli accertamenti effettuati dai periti e gli elementi di valutazione proposti dai consulenti delle parti consentono a questa Corte di formarsi un proprio ragionato convincimento”*.

E' ben vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene meno stringente l'esigenza di motivazione del giudice di secondo grado qualora decida per il rigetto di una richiesta istruttoria, ma è altrettanto vero che, nel caso che ne occupa, la motivazione può dirsi esistente esclusivamente sotto il profilo grafico e dunque meramente apparente.

Disposta, infatti, la perizia richiesta dalla difesa, all'esito delle indagini tecniche era apparso nuovo elemento suscettibile di analisi chimico biologica, cioè ulteriore traccia contenente DNA, non repertata in precedenza.

La scoperta avrebbe dovuto indurre la Corte di Assise di Appello, in coerenza con la precedente decisione di disporre nuovi accertamenti, ad approfondire l'indagine scientifica per la più completa valutazione delle tracce, ed in particolare di quelle rinvenute nel corso della perizia.

L'Ufficio del pubblico ministero, a questo proposito, aveva, come già ricordato, evidenziato che le nuove tecniche di investigazione biogenetica avrebbero potuto consentire l'analisi del reperto sopravvenuto, ancorché di esigua quantità; ciò era stato illustrato alla Corte con la massima precisione ed autorevolezza dal consulente prof. Novelli e sulla base

delle dichiarazioni di quest'ultimo la parte pubblica aveva chiesto un supplemento di perizia.

A fronte della scoperta di una prova nuova e di una richiesta di prova, argomentata specificamente sotto il profilo scientifico e processuale, la Corte ha adottato un provvedimento di rigetto privo di reale motivazione ed in palese contraddizione con la necessità di ulteriori approfondimenti biologici affermata esplicitamente nell'ordinanza dispositiva della perizia.

In primo luogo, perché se il ragionato e compiuto convincimento riguarda gli esiti degli accertamenti peritali, non può certo formarsi sulla scorta di elementi che non sono stati acquisiti, per decisione, unilaterale e non condivisa dai consulenti di parte, dei periti. Altro sarebbe stato, infatti, il caso in cui i periti avessero riferito di non aver trovato alcuna traccia biologica e la richiesta del P.G. fosse stata quella di procedere a nuove campionature: in tal caso, infatti, congrua sarebbe stata la motivazione che avesse rigettato la richiesta sulla considerazione della valenza del risultato negativo già ottenuto. Ma il caso che ne occupa è ben diverso: la nuova traccia biologica c'è, ma non si è proceduto ad analizzarla e ad estrarne il relativo profilo.

In secondo luogo, perché la Corte di secondo grado nega la rilevanza di un accertamento che essa stessa aveva disposto con il primo dei quesiti formulati: *“accerti il Collegio di periti: se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello); se non è possibile procedere a nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti,*

con riferimento anche ad eventuali contaminazioni". Avendo i periti reperito una nuova traccia contenente DNA umano sulla lama del coltello (presenza certamente insolita, se si ha mente all'uso ordinario dell'utensile, e del tutto significativa - già di per sé, anche a prescindere dalla attribuzione – ed utile a riscontrare quanto accertato dalla Scientifica sulla medesima lama), non potevano esimersi dal portare a termine l'accertamento, potendo valutare l'attendibilità o meno del risultato solo a procedimento concluso, così come lo stesso quesito esplicitamente suggeriva. Il rifiuto è tanto più immotivato se si considera lo stato della tecnologia al momento della risposta ai quesiti da parte dei periti e le trancianti dichiarazioni del prof. Novelli, mai smentite da alcuno, se non dalla stessa Corte di secondo grado che afferma in sentenza, contrariamente al vero e a quanto emerge dal verbale di udienza, che i procedimenti di cui ha parlato il prof. Novelli sono ancora in fase di sperimentazione (pag. 84 della sentenza). A parte l'evidente errore di aver ritenuto coincidenti i concetti "all'avanguardia" e "in fase di sperimentazione" che, in realtà, esprimono situazioni del tutto diverse: una certa tecnica è sperimentale quando non ne è ancora stata verificata compiutamente l'attendibilità; è all'avanguardia quando il metodo è innovativo rispetto a quelli precedenti; quel che più conta, però, è che il prof. Novelli ha definito all'avanguardia le tecniche con le quali *"...siamo riusciti a analizzare, a fare dei profili, rispetto ai kit standard, nell'ordine di dieci psicogrammi, quindi siamo ancora oltre i cento famosi psicogrammi di cui si parla oggi. P.M. – Quindi al di sotto della quantità che è stata ritrovata in queste tracce? NOVELLI – E' possibile, guardi, anche io nel mestiere che faccio di genetista mi trovo spesso ad analizzare tracce*

piccole di DNA anche per quanto riguarda problemi diagnostici, malattie, le diagnosi su embrioni umani in cui abbiamo una cellula soltanto, parliamo di sette o otto psicogrammi, si immagini come dobbiamo essere precisi ed accurati” (pag. 53 del verbale di udienza del 6.9.2011 già richiamato). E’ chiaro, quindi, il travisamento delle dichiarazioni del prof. Novelli, che ha definito all’avanguardia – e per questo praticata dai laboratori maggiormente attrezzati e qualificati – le tecniche che consentono l’analisi di quantitativi di DNA di gran lunga inferiori rispetto a quello repertato dai periti della Corte, la cui motivazione sul punto specifico è, pertanto, palesemente illogica.

A ben vedere, la mancata assunzione di una prova che la Corte stessa aveva ritenuto necessaria, disponendo la riapertura del dibattimento e formulando quello specifico quesito ai periti, vizia la sentenza non solo sotto i profili motivazionali messi sin qui in evidenza, ma anche sotto il diverso profilo della mancata assunzione di una prova decisiva: ed invero, se il DNA campionato dai periti fosse stato attribuito alla vittima, evidente sarebbe stata la decisiva valenza di tale risultato, che avrebbe totalmente neutralizzato le conclusioni dei periti sulla inattendibilità delle analisi compiute dalla Polizia Scientifica sull’arma del delitto. E’, d’altra parte, insegnamento della Corte di Cassazione la ricorrenza del diritto delle parti alla prova contraria anche nel caso in cui la prova che si intenda contrastare sia stata assunta officiosamente dal giudice. La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, sul punto ha affermato *“In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che – nell’esercizio del potere eccezionale di cui all’art. 507 c.p.p. – ammetta*

*una nuova prova, deve ammettere anche la prova contraria.*¹⁷. Si ritiene che il principio possa e debba essere applicato anche nel caso di specie, atteso che, pur trattandosi di perizia, avrebbe avuto ad oggetto non già valutazioni, ma l'acquisizione di dati (il profilo estratto dal DNA repertato dai periti sulla lama del coltello) che avrebbero costituito ulteriore elemento di prova.

Atti utilizzabili:

All. 2 : Esame del Prof. Giuseppe Novelli, CT della Procura Generale nel p. v. di udienza d'appello del 6 settembre 2011.

All. 3 : P. v. di udienza del 7 settembre 2011

2.2 - ORDINANZA 7 SETTEMBRE 2011 (rigetto dell'audizione di Aviello Luciano)

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 190, 238, 5° comma e 495 co. 2 cod. proc. pen., - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA - art. 606 lett. c) e d) c.p.p., NONCHÉ MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA SUL PUNTO PER MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – art 606 lett. c) e d) cod. proc. pen.

Con ordinanza in data 7.09.2011 la Corte ha ritenuto non indispensabile il nuovo esame dell'Aviello, chiesto dalla Procura Generale in ordine alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel procedimento per calunnia in danno del fratello, limitandosi ad acquisire il verbale di interrogatorio del teste, indicato originariamente dalla difesa Knox e ammesso dalla stessa Corte, in considerazione della "ammissibilità e rilevanza" con ordinanza in data 21 maggio 2011: la nuova audizione, secondo la Corte, non sarebbe, infatti, "indispensabile", "anche in considerazione

¹⁷ cfr. per tutte:: Cass. n. 29389 del 4.5.2007

dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del P.M.” (vds. p. 52 del verbale di udienza del 7.09.2011). Tale decisione viene, poi, giustificata, come si vedrà, dalla Corte di Assise di appello del presente processo, in sede di sentenza (vds. p. 42 della sentenza impugnata).

Tale decisione, oltre ad essere del tutto immotivata, è anche processualmente non corretta.

Il teste Aviello era stato ammesso ed esaminato su richiesta della stessa difesa Knox.

L'Aviello, infatti, com'è stato rappresentato alla C.A.A., in separato procedimento, il n. 10985/2010/21 RGNR, il cui verbale di interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stato acquisito dalla Corte proprio il 7 settembre 2011, non solo ha ritrattato le dichiarazioni rese nel presente processo, ma ha aggiunto circostanze del tutto nuove e decisamente rilevanti ai fini della decisione, come il fatto che circa tre giorni dopo che conobbe Sollecito, questi gli rivelò che ad uccidere Meredith era stata materialmente proprio la Knox nel corso di un gioco erotico, dopo che era nata una discussione anche per motivi economici e che l'uccisione era avvenuta utilizzando proprio il coltello di cui al reperto 36.

L'Aviello, nel corso del suo interrogatorio, ha così riportato quanto riferitogli da Raffaele Sollecito: “ *...parlava, parlava...dice : “lo effettivamente so, è vero, è Amanda ma io non l'ho fatto, non ho fatto io l'omicidio, non l'ho fatto io” e ho detto e ne parlava spesso di lui l'altro (parole inc.) il fatto di quel, di quella foto del computer, non me la dimentico mai, dice: “ Quella è la carta del bagno, dice quella era la festa*

di Halloween, carnevale....ma io so che Amanda è collezionista di coltelli - faceva isso – ed effettivamente il coltello era quello di casa – mi diceva a me – però è nata una discussione in quel momentaneo episodio – parlava di giochi erotici e parlava pure dice – è stata una situazione economica.....C’era, chi ha detto che non c’era ? C’era, non è stato lui materialmente “ (vds. pp. 49 e 50 del p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello nel proc. n. 10985/2010/21 RGNR Procura Perugia).

Tali confidenze, fatte al teste proprio dall’imputato Sollecito, indicavano, quindi, la Knox come autrice materiale dell’omicidio, lo stesso Sollecito come concorrente o, comunque, presente al fatto e il coltello di cui al reperto 36 come arma del delitto (vds. il p. v. innanzi indicato acquisito dalla Corte con l’ordinanza impugnata)

E’ pacifica, pertanto, l’estrema rilevanza della prova nel presente processo a carico della Knox e del Sollecito in particolare per l’omicidio di Meredith Kercher.

La Corte ha acquisito il verbale di interrogatorio dell’Aviello, ponendo, tra l’altro l’accento solo sulla ritrattazione e non sulle circostanze del tutto nuove e rilevanti costituite dalle confidenze del Sollecito, ma non ha voluto ammettere la nuova audizione del teste.

E’ necessario, a questo punto, soffermarsi sui vari passaggi della decisione perché un rigoroso esame del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte ne svela la grave illogicità e contraddittorietà, il contrasto con norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e nullità e la lettura del tutto parziale e in quanto tale, fuorviante dello stesso verbale acquisito.

Come s’è detto, il teste, richiesto dalla difesa Knox, era stato ammesso il

21 maggio 2011 e sottoposto ad esame il 18 giugno 2011 (vds. verbale di udienza a p. 12 e da p. 103 a p. 123).

Quando interviene la ritrattazione e l'allegazione di nuove, rilevanti circostanze da parte dell'Aviello, è la Procura Generale che chiede il riesame del teste.

La Corte non poteva fare altro che accogliere la richiesta: il principio del diritto alla prova le imponeva di accogliere una richiesta che non era vietata dalla legge e non era manifestamente superflua o irrilevante (art. 190, 2° comma cod. proc. pen.). Il Procuratore Generale nella sua richiesta di ammissione della testimonianza dell'Aviello, ha fatto presente il carattere di novità della prova richiesta (si veda il verbale di udienza 7.09.2011 alle pp. da 34 a 36).

La Corte, nell'ordinanza impugnata (vds. p. 52 del verbale di udienza 7.09.2011), ha invece affermato che la *“nuova audizione del teste Aviello non appare indispensabile, anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del Pubblico Ministero”*.

La Corte ha, quindi, ipotizzato una “non indispensabilità” dell'Aviello “anche” perché il verbale dell'interrogatorio è stato acquisito.

La Corte distrettuale ha fatto riferimento a un concetto, l'“indispensabilità” estraneo al potere – dovere del giudice in ordine all'ammissione di una prova “a contrario”, che deve essere ammessa salvo che ricorrano le condizioni di divieto della prova stessa o di “manifesta” superfluità o irrilevanza, non di indispensabilità, requisito questo estraneo alle condizioni suindicate, le uniche che possano limitare il potere dovere del giudice.

Non spiega la C.A.A. perché la prova richiesta sarebbe non

indispensabile: l'espressione "anche" che si riferisce all'acquisizione del verbale di interrogatorio allude, infatti, a un ulteriore elemento che renderebbe la prova richiesta appunto non indispensabile, ma, a parte l'estraneità di questo requisito alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., non si dice quale sarebbe l'ulteriore elemento (sotteso all'espressione "anche"), che renderebbe la prova non indispensabile. Infine, la stessa acquisizione dell'atto non può considerarsi equipollente all'esame testimoniale e, quindi, non si comprende perché mai tale acquisizione renderebbe non indispensabile l'esame.

Se questa è la "motivazione" dell'ordinanza, poi, in sentenza, la C.A.A. ha ritenuto, in particolare, l'Aviello, insieme ad altri, teste inattendibile, per la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo alle dichiarazioni rese (vds. la sentenza a p. 42), elemento questo del tutto in distonia rispetto alla motivazione dell'ordinanza.

Tale affermazione di inattendibilità, oltreché contraddittoria con l'ordinanza 7 settembre 2011, è anche apodittica perché del tutto priva di motivazione. Se, infatti, la Corte ritiene di desumere l'inattendibilità del teste dall'intervenuta ritrattazione, acquisita agli atti, aveva l'obbligo di richiamare il teste che è ormai divenuto teste del processo ed esaminarlo. L'omesso esame del teste ha sottratto al processo l'acquisizione delle dichiarazioni con cui costui ha raccontato le confidenze fattegli da Raffaele Sollecito estremamente utili ai fini della valutazione della falsità dell'alibi dei due imputati.

La Corte ha rigettato la richiesta ed ha disposto, in aperta violazione del principio di oralità del dibattimento, essendo stato a suo tempo l'Aviello

già ammesso a testimoniare, l'acquisizione delle nuove dichiarazioni del teste, malgrado i difensori degli imputati si fossero opposti (vds. il verbale dell'udienza del 7 settembre 2011 alle pp. 51 e 52) e, quindi mancando il consenso delle parti che avrebbe potuto rendere non legittima, ma almeno condivisa, l'acquisizione.

Una volta acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal teste in altro procedimento, la C.A.A. avrebbe almeno dovuto esaminarlo e valutarlo nella sua integralità. Com'è accaduto quasi sistematicamente nel processo d'appello, il giudice di appello ha **invece** isolato e considerato, con motivazioni tra l'altro illogiche, incongrue ed erranee, la sola parte "ritrattatoria" del verbale, cioè quella nella quale l'Aviello smentisce quanto in precedenza dichiarato nel processo, come teste indotto dalla difesa della Knox. Ha invece incomprensibilmente ignorato le circostanze della pretesa induzione alle false dichiarazioni del Sollecito, rilevanti ai fini della falsità dell'alibi e della confidenza dell'imputato secondo cui fu la Knox a uccidere Meredith con il coltello di cui al rep. 36, tra l'altro oggetto della perizia genetica, nel corso di un gioco erotico e anche per motivi economici, mentre egli, Sollecito, era presente nel luogo del delitto. Si trattava di circostanze del tutto nuove che avrebbero dovuto trovare ingresso nel processo e invece ne sono rimaste fuori, e non solo perché il teste non è stato esaminato e non ha potuto, quindi, chiarirle, ma anche perché pur avendo acquisito il verbale, la Corte ha ommesso ogni valutazione in sentenza di tali circostanze.

Respingendo l'istanza di nuovo esame dell'Aviello su circostanze nuove, emerse dopo l'esame del teste, senza che sussistessero le condizioni di cui all'art. 190, 2° comma cod. proc. pen., la Corte ha violato l'art. 190,

238, 5° comma e 495 co. 2 cod. proc. pen., norme processuali garantite dal presidio di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p., in violazione del diritto alla prova.

Peraltro, motivando il diniego con l'apparenza di non indispensabilità anche in considerazione dell'acquisizione del verbale, la Corte è incorsa in tre vizi censurabili in sede di legittimità, vale a dire:

- non ha motivato in alcun modo “*l'apparenza di non indispensabilità*”, elemento questo che esula in radice dalle condizioni richieste per la reiezione di una richiesta di prova, per di più, nuova, perché relativa a nuove e contrapposte dichiarazioni fatte dal teste rispetto alle precedenti: quindi assoluta carenza della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), prima parte dell'art. 606 cod. proc. pen.;
- non ha indicato quale “altro” elemento avrebbe giustificato la reiezione dell'istanza della Procura Generale rispetto a quello costituito dall'acquisizione del verbale: quindi assoluta carenza della motivazione, in ordine all'elemento pretermesso e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'indicazione dell'elemento dell'acquisizione del documento come ulteriore rispetto ad altro atto non indicato in alcun modo (art. 606, lett. e), prima parte cod. proc. pen.);
- sempre in linea con il paralogismo della “*petitio principii*”, **la C.A.A.** ha motivato il diniego della prova con riferimento all'acquisizione del verbale, da essa stessa deciso in “alternativa” al normale esame del teste, con quella circolarità “inferenziale” più volte denunciata con il presente ricorso.

La Corte, in altre parole, ha respinto una richiesta, facendola derivare, come presupposto processuale, da una decisione “alternativa” precedentemente presa, come a dire: non ti concedo l’esame perché tanto ti “concedo” l’acquisizione del verbale: quindi manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla reiezione di un’istanza di parte, legata alla “concessione” dell’acquisizione documentale dalla stessa Corte decisa (art. 606, lett. e), prima parte cod. proc. pen.).

La Corte, ha violato gli artt. 511 bis, 511, secondo comma e 515 cod. proc. pen., disponendo l’allegazione di verbali non preceduti dall’esame della persona che aveva reso le dichiarazioni nel diverso procedimento. Il secondo comma dell’art. 511 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 511 bis cod. proc. pen., dispone infatti che la lettura e quindi l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal teste è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo. Ma tale riserva è, all’evidenza, inapplicabile alla fattispecie perché è stata la stessa Corte che ha respinto la richiesta di nuova audizione del teste Aviello, ponendo in essere, ancora una volta, quell’abnorme inferenza logica di tipo “circolare” già denunciata.

Nell’ambito del diritto alla prova, la Corte ha violato altresì la norma che imponeva alla stessa di assumere una prova decisiva a carico degli imputati sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico, vale a dire l’art. 495 cod. proc. pen. e, quindi, in appello, quella di cui all’art. 603, secondo comma cod. proc. pen., trattandosi di nuove prove sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado (art. 606, lett. d) cod. proc. pen.).

In ogni caso, una volta acquisito il verbale di interrogatorio, in violazione delle norme suindicate, la C.A.A. avrebbe dovuto valutarlo nella sua

interezza, ma neppure questo è accaduto.

La sentenza si è soffermata solo sulla parte del verbale costituente la ritrattazione delle dichiarazioni rese nel presente processo d'appello ed ha ignorato le parti del verbale che contenevano le accuse al Sollecito di avere spinto il teste a rendere le dichiarazioni calunniose e la confessione del Sollecito al testimone non ammesso.

Se, per la Corte, l'Aviello è credibile quando ritratta, non si comprende perché non debba esserlo quando riferisce del coinvolgimento del Sollecito nelle dichiarazioni ritrattate e delle confidenze dello stesso Sollecito che indicavano la Knox come autrice materiale dell'omicidio e utilizzatrice del coltello in sequestro (oggetto della perizia disposta in appello) e l'imputato stesso come comunque presente al fatto.

Tale confidenza è completamente sfuggita alla Corte.

La valutazione, operata dalla Corte, del solo aspetto "ritrattatorio" e la completa obliterazione dell'elemento del tutto nuovo, costituito dai suindicati, ulteriori aspetti che sono completamente nuovi, rendono, quindi, l'ordinanza affetta anche dal vizio di cui all'art. 606, lett. e), ultima parte cod. proc. pen., per mancanza e, comunque, manifesta illogicità motivazionale rispetto al verbale acquisito.

Anche sotto altro profilo, va sottolineato che è manifestamente contraddittoria la motivazione della sentenza (vds. sempre p. 42), secondo cui non rilevarebbe che l'Aviello, l'Alessi, il Castelluccio, il De Cesare e il Trinca si siano indotti a rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati e dalla Corte ritenute non corrispondenti al vero perché sollecitati da altri e in particolare dagli attuali imputati. Ciò non avrebbe rilevanza, secondo la Corte, ai fini della falsità dell'alibi, ma si tratta di

una conclusione radicalmente e palesemente illogica ed erronea: è, infatti, l'imputato, unitamente ai suoi difensori, allorché scelga, come nella fattispecie, una linea difensiva fondata su falsi testimoni, **che** contribuisce in modo determinante falsificare l'alibi prospettato. Nelle sue ulteriori dichiarazioni, infatti, l'Aviello ha, **infatti**, affermato, tra l'altro:

“le mie dichiarazioni che ho reso in Corte d'Assise e ancora prima erano tutte false, o meglio erano tutte concordate...In Corte d'Assise d'Appello, il 18 se non erro , erano false, concordate con l'Avvocato di Sollecito”
(vds. p. 24 del verbale acquisito)

“arrivò la Giulia Bongiorno...mi disse dei soldi e tutte queste cose qua”
(vds. p. 35 stesso atto)

“e che avrei dovuto avere anche tramite la sorella di Sollecito” (p. 36)

“però io avevo tutte le garanzie perché la Bongiorno mi diceva che era coperta qua a Perugia” (p. 37)

“ Non confermo le dichiarazioni rese alla Corte d'Appello d'Assise....Assolutamente no, sono dichiarazioni..concordate con l'Avvocato Dalla Vedova ma ancora prima con Raffaele...il tramite per i soldi miei era la sorella di Raffaele, la Giulia Bongiorno, però a chi mandarli io non avevo” (vds. p. 40).

Alla domanda su chi avesse inventato la storia del muretto ove avrebbe nascosto il coltello, Aviello ha risposto: *“ Raffaele, la sorella, gli Avvocati, quando stavano già a Perugia”* (vds. p. 53).

E ancora: *“ Simulazione c'è stata, ma non ordinata da me...Ma bensì dagli Avvocati di Raffaele....che non hanno neanche voluto entrare nell'interrogatorio nel carcere per evitare che voi ci arrivate da soli, quindi si sono chiamati fuori facendo subentrare l'Avvocato di Amanda....Maori*

ha sempre concordato che io facessi questo, già dal carcere prima..." ed ha aggiunto l'Aviello che questo gli era stato riferito da Raffaele Sollecito (vds. p. 56)

"l'Avvocato Bongiorno sosteneva che alla Procura di Perugia....aveva legami forti" (vds. il verbale a p. 59).

Tali affermazioni, la cui gravità non è rilevante solo nel processo che vede l'ex collaboratore di giustizia imputato per calunnia, ma anche nel processo in corso, sono state totalmente obliterate dalla C.A.A.

L'ordinanza della C.A.A. del 7 settembre 2011 è, quindi, affetta dai vizi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione alle norme processuali richiamate, la cui inosservanza è sanzionata a norma dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. Anche in questo caso appare evidente il vizio indicato nella lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p., perché la manifesta illogicità della motivazione emerge dal testo stesso della sentenza (vds. p. 42).

Atti utilizzabili:

Allegato 3: p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello in data 22 luglio 2011, nel procedimento n. 10985/2010/21 RGNR, acquisito dalla Corte, come s'è detto, proprio il 7 settembre 2011.

Allegato 4: Verbale di udienza

3. - INATTENDIBILITÀ DEL TESTE QUINTAVALLE.

INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI DIRITTO DETTATI DALLA CASSAZIONE IN MATERIA DI PROCESSO INDIZIARIO E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DEL TESTE- ART. 606 LETT. B) ED E) COD. PROC. PEN.

Si è già accennato in premessa della stravaganza di alcune affermazioni contenute nella sentenza di appello e tra queste anche quella utilizzata dalla Corte per sostenere che la testimonianza del Quintavalle sarebbe un elemento indiziario debole “di per sé solo non idoneo a provare neanche presuntivamente la colpevolezza” (pag. 51).

Ci si trova di fronte ad una falsificazione vera e propria della sentenza di primo grado, la quale non basa la declaratoria di colpevolezza degli imputati sulle dichiarazioni del teste Quintavalle, ma ne parla per trarne un elemento (neanche il solo) che dimostrerebbe la falsità dell'alibi. Dalla falsità dell'alibi (neanche derivata dalle sole dichiarazioni del Quintavalle) se ne deriva unicamente un indizio di colpevolezza.

Ritiene dunque la C.A.A. che la deposizione del teste Quintavalle è “poco attendibile” (pag. 51) e l'espressione ancora una volta sorprende poiché un teste o è attendibile e le sue dichiarazioni saranno utilmente utilizzabili o non lo è. L'introduzione dell'ulteriore categoria del “*poco attendibile*” è il frutto di un'impressione soggettiva del giudice, che non si sa bene cosa voglia significare.

La sentenza impugnata basa il giudizio di poca attendibilità su due circostanze: il Quintavalle non riferì alla polizia che l'interrogò di tale circostanza e “ha impiegato un anno per convincersi della esattezza della sua percezione e della identificazione con Amanda Knox”. Chiarisce poi le perplessità sul teste, affermando che il negoziante avrebbe potuto “apprezzare nei giorni immediatamente successivi all'accadimento la rilevanza della sua deposizione” (pag. 52).

Di là dalle solite supposizioni, il giudice, accogliendo acriticamente un'obiezione delle difese, ha inoltre affermato che il riconoscimento

dell'imputata da parte del Quintavalle non poteva essere certo perché costui avrebbe visto la ragazza solo di sfuggita, con la coda dell'occhio, non frontalmente.

In relazione alle supposizioni della Corte, appare opportuno ricordare che il Quintavalle ha spiegato il motivo per il quale non riferì di aver visto la ragazza la mattina del 2 novembre e tale sua spiegazione trova conferma nelle dichiarazioni dell'ispettore Volturro, il quale ha riferito che l'attività di indagine, espletata nei primi giorni successivi al fatto, tendeva a stabilire se fossero stati effettuati acquisti di candeggina da parte di Amanda e Raffaele con la chiara finalità di verificare se fosse stata effettuata una qualche attività di pulizia per eliminare le tracce del delitto.

Il Quintavalle non impiegò un anno per convincersi della esattezza della sua percezione: il suo dubbio riguardava l'utilità del dato - l'aver visto la ragazza la mattina del 2 novembre - e al riguardo la lettura delle dichiarazioni del Quintavalle (cfr verbale udienza primo grado del 21.03.2009) smentisce quanto, diversamente dal vero, ha scritto su tale punto la C.A.A.. Va anzi osservato che proprio tale titubanza (è utile o no? Vado o no a dire ciò?) rende del tutto plausibile che il Quintavalle non abbia sua sponte comunicato all'ispettore Volturro di aver visto la ragazza, ma si sia limitato a rispondere alle specifiche domande che, come si è ricordato, gli venivano rivolte e che vertevano su gli acquisti e non sulle persone.

L'ulteriore osservazione su cui la C.A.A. fonda il giudizio di inattendibilità (anzi: di poca attendibilità) appare assolutamente arbitrario, perché contraddetta dalle dichiarazioni del teste. Il Quintavalle avrebbe visto la ragazza con la coda dell'occhio e mai frontalmente. Dall'esame delle

dichiarazioni rese dal Quintavalle nel giudizio di primo grado emergono fatti totalmente diversi perché il Quintavalle afferma quanto riferito dalla Corte di Assise a pag. 71, quando la ragazza era ancora fuori del negozio; successivamente (cfr. verbale ud. 21.03.2009, pag 72) aggiunge: *“questa ragazza quando è entrata io l’ho guardata per salutarla; diciamo l’ho vista a una distanza di un metro, 70-80 centimetri”*. Poiché nella sentenza viene omessa tale puntualizzazione, si deve presumere che le dichiarazioni del Quintavalle siano state riprese così come erano state riferite nei motivi di appello degli imputati, scientemente private di quanto poteva contraddirle, vanificandone l’utilità difensiva.

La C.A.A. afferma poi che il Quintavalle ha parlato di un cappotto grigio, che non risulta che Amanda abbia mai posseduto; la Corte però non fonda la sua asserzione su accertamenti negativi, perché tale circostanza non ha mai costituito oggetto di apposita indagine.

Non solo non si comprende come la Corte abbia potuto affermare che Amanda non ha mai posseduto un tale indumento ma, e ciò è dirimente, anche se fosse vera, sarebbe assolutamente neutra perché il Quintavalle non basò il riconoscimento sui vestiti che non attirarono più di tanto la sua attenzione. Il Quintavalle, infatti, ha basato il riconoscimento della Knox soprattutto sul viso, le fattezze, e sul colore degli occhi e va osservato che il teste già aveva visto tale ragazza, come risulta dalle sue dichiarazioni e da quelle dell’ispettore Volturmo: tutto ciò avrebbe dovuto consentire, come era puntualmente avvenuto nel giudizio di primo grado, fondato sui dati processuali e non sulle supposizioni, una diversa valorizzazione del riconoscimento operato dal Quintavalle e comunque

dar conto delle emergenze istruttorie effettive.

Ancora va evidenziato che il giudizio di poca attendibilità confligge con il fatto che le dichiarazioni del Quintavalle **abbiano** trovato pieno riscontro in quelle della teste Chiriboga (udienza del 26.6.2009 pag. 74) delle quali la C.A.A. nulla dice e non motiva la sua omissione.

La Corte svisciva l'attendibilità del Quintavalle, valutando solo la parte delle dichiarazioni indicate dalla difesa e ipotizzando una possibilità, per il teste di apprezzare la rilevanza del suo riconoscimento, che non trova motivazione alcuna.

L'illogicità della motivazione sul punto può inoltre desumersi anche dall'affermazione contenuta nella pag. 51 laddove la Corte afferma che "si tratterebbe, anche se in ipotesi circostanza vera, di un elemento indiziario debole, in quanto di per sé solo non idoneo a provare neanche presuntivamente la colpevolezza": il fatto cioè che il Quintavalle abbia visto la Knox la mattina del 2 novembre nel suo negozio nel momento dell'apertura, sarebbe per la Corte elemento inidoneo, di per sé solo, a provarne la colpevolezza neppure presuntivamente. L'errata valutazione degli indizi, causata dalla metodologia seguita, che li ha isolati dal contesto e dal collegamento logico con le altre acquisizioni processuali, non fa comprendere che la testimonianza del Quintavalle, **considerata** unitamente agli altri elementi indiziari, smentisca l'alibi degli imputati che hanno affermato di avere dormito a casa di Sollecito fino alle 10 del mattino del 2 novembre 2007; procedimento logico adottato, in violazione dei canoni interpretativi della prova indiziaria dettati dalla S.C. ed accennati in premessa, è illegittimo, fuorviante ed illogico. Sino ad ora, la contraddittorietà motivazionale era esterna, cioè palesemente in

contrasto con le deposizioni del Quintavalle e della Chiriboga, oltreché dell'isp Volturmo, ma, sotto l'ultimo profilo menzionato, la contraddittorietà è interna ed emerge dalla stessa sentenza, nelle pp. 51 e 52.

La Corte, che poggia l'inattendibilità del teste anche sul fatto che questi aveva ricordato dopo molto tempo di avere visto Amanda nel suo negozio la mattina del 2 novembre, non spiega il perché il Quintavalle sarebbe stato nella condizione di apprezzare, nei giorni immediatamente successivi all'accadimento, la rilevanza della sua individuazione. Quali sarebbero stati gli elementi idonei a consentire al Quintavalle di rendersi conto dell'importanza della circostanza? Sul punto, come si è già osservato, la motivazione è del tutto carente ed è un passaggio chiave per la coerenza logica della valutazione dell'attendibilità del teste (art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.

Atti utilizzabili:

Allegato 1)

Allegato: Verbale di ud. di primo grado del 13 marzo 2009

Allegato: Verbale di ud. di primo grado del 26 giugno 2009

Allegato: Verbale di ud. di primo grado del 21 marzo 2009

4. - INATTENDIBILITÀ DEL TESTE CURATOLO

ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE SULL'AFFERMAZIONE DI INATTENDIBILITÀ DEL TESTE- ART. 606 CO.1 LETT. E) COD. PROC. PEN. -

Nel paragrafo relativo al teste Curatolo, la sentenza prosegue nella sua linea metodologica evidenziata nel punto n° 2 della premessa al presente

ricorso; esamina singolarmente gli indizi considerati invece nel loro complesso e nella loro convergenza dalla sentenza della Corte di Assise di Perugia.

Pur delineando correttamente l'ambito di rilevanza della testimonianza, finalizzata alla verifica negativa dell'alibi prospettato dagli imputati, la sentenza si sofferma sull'argomento della verifica dell'alibi per esprimere la propria valutazione sulla particolare situazione della falsità dell'alibi **stesso**. Afferma sul punto che *“la falsità dell'alibi, sebbene certamente utilizzabile quale elemento indiziario non è certo da sola sufficiente a provare la colpevolezza, potendo trovare spiegazione in altri fini e moventi”* (cfr. sentenza pag. 43). Per vanificare l'importanza anche indiziaria della falsità dell'alibi, la C.A.A. giunge addirittura ad affermare che una possibile spiegazione, **“nel caso in esame”**, potrebbe essere *“per esempio, se vi fosse stata presenza all'interno della casa di via della Pergola e tuttavia estraneità alla commissione del delitto”*. La sentenza di primo grado, che come si è avuto modo di rilevare non è stata mai utilizzata come elemento di riferimento – positivo o negativo - dal giudice dell'appello, aderendo ad un pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità¹⁸, aveva ritenuto che l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo degli imputati di sottrarsi all'accertamento della verità, **avrebbe dovuto** essere considerato come un indizio a carico, il quale, pur di per sé inidoneo - in applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. - a fondare il giudizio di colpevolezza, essendosi rivelato preordinato e mendace e, in quanto tale finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia., può essere

¹⁸ Ex pluris : Cass. Pen. Sez. 2 sent. 11840 del 11/03/2004 - 04/02/2004 rv. 228386

posto in correlazione con le altre circostanze di prova e nel contesto delle complessive risultanze probatorie, può offrire quella elevata valenza confermativa ed unificante di tutti gli altri indizi raccolti nel processo.

Su tali presupposti la sentenza del primo giudice era pervenuta alla condanna degli imputati dopo avere valutato numerosi indizi tra i quali doveva essere annoverata anche la testimonianza di Antonio Curatolo.

La Corte distrettuale, seguendo pedissequamente l'impostazione degli appellanti, ha attribuito alla testimonianza di Antonio Curatolo un particolare rilievo, tanto da avere disposto la rinnovazione del dibattimento e l'audizione di numerosi testimoni per escludere che il teste potesse avere avvistato tra le ore 22,00 e le 23/23,30 del 1° novembre gli imputati insieme a Piazza Grimana, dove il Curatolo stazionava stabilmente durante la giornata e, qualche volta, anche durante la notte.

Come afferma la sentenza (cfr pag. 48) *“La deposizione resa dal Curatolo, presenta due circostanze tra loro contraddittorie: l'aver visto i due giovani [la Knox e Sollecito] in Piazza Grimana la sera precedente al sopralluogo della Polizia Scientifica ed avere però al contempo, collocato l'episodio nel contesto della festa di Halloween e cioè la sera del 31 ottobre [2007]”*

La valutazione della Corte sulle circostanze accertate attraverso l'esame dei testi, che non possono essere oggetto del presente ricorso, attenendo motivi di merito insindacabili in sede di legittimità, sembrano concludere, come afferma la stessa sentenza alla pag. 50, che l'avvistamento fosse avvenuto il 31 ottobre, rifiutandosi **la Corte** aprioristicamente di **convenire** che il testimone **potesse** essersi confuso

sul contesto della serata dell'avvistamento e non su quanto accadde la mattina successiva, quando fu scoperto il delitto.

Tale conclusione si pone in irrimediabile contrasto con quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale del primo grado da Patrick Diya Lumumba, Gatsios Spiridon e dalla stessa Amanda Knox.

La sera precedente quella del delitto, la notte di "Halloween", Amanda non poteva essere vista dal Curatolo perché si trovava nel non vicinissimo pub "Le Chic", pieno di clienti, dove una ragazza bulgara che vi si trovava disse a Patrick che Amanda lo cercava e che voleva un bicchiere di vino rosso. Patrick Lumumba **vide la ragazza di Seattle**, ricorda che era truccata da gatta e che ciò era avvenuto dopo le 22, tanto che Lumumba riferisce: " posso assicurare che già da mezzanotte e un po' e mi sembra che non c'era più" (cfr. verbale di udienza del 3.04.09 pp. 158 e 159).

Anche l'imputata smentisce **l'ipotesi della C.A.A.**; esclude che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre potesse trovarsi in Via della Pergola, nei pressi del campetto di basket (cfr. verbale udienza del 12.06.09, p. 125).

Quindi, la Knox è stata al pub "Le Chic"; dopo le 22 circa, ha raggiunto l'amico Gatsios Spiridon in centro, **dove**, dopo molto **tempo**, li ha raggiunti Raffaele Sollecito e con lui è tornata a casa di quest'ultimo verso le h. 2,00.

Lo Spiridon, da parte sua, ha confermato nella sostanza il racconto di Amanda con maggior precisione e ha detto, riferendosi espressamente alla notte di "Halloween": "Ci siamo incontrati penso verso mezzanotte, lei è venuta a trovarci, abbiamo fatto un giro ai locali al centro, 2-3 locali,

più di tanto abbiamo passeggiato che restare ai locali perché c'era tanta gente, e poi verso le due, l'una e 45 se mi ricordo bene, mi ha detto che doveva incontrare questo ragazzo italiano che aveva conosciuto alla fontana. Io e i miei amici l'abbiamo accompagnata fino alla fontana e l'abbiamo salutata “ (cfr. il verbale dell'udienza del 27.06.09, a p. 31).

Raffaele Sollecito, **da parte sua**, quella sera si trovava a cena in una trattoria di San Martino in campo, per festeggiare la laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo, amico di Raffaele (cfr. il verbale di udienza del 4.07.07, pp. 64 e 65).

Il 31 ottobre, quindi, i due imputati, dalle 21.30 alle 23/23,30, non erano e non potevano essere in Via della Pergola, ma, come abbiamo visto, la Knox nel pub Le Chic, vestita da gatta e poi nel centro della città con Gatsios Spiridon, mentre Sollecito era alla cena di laurea con gli amici, **addirittura fuori della città**. Non erano dove li avrebbe visti la sera successiva il Curatolo e, per giunta, erano anche lontani l'uno dall'altro e si sarebbero ritrovati nei pressi della Fontana Maggiore, in Piazza IV Novembre solo verso le 2 di notte del primo novembre e, da lì, avrebbero raggiunto la casa di Raffaele.

In ordine alle dichiarazioni del Curatolo, va precisato che l'audizione ha evidenziato che il teste erroneamente ritiene, ed ha sempre ritenuto, che la festa di Halloween cada il 1 novembre di ogni anno e non il 31 ottobre. Alla domanda su quale sia la notte di Halloween, il teste ha risposto: “ Dovrebbe essere il 1° o il 2 novembre, il giorno che noi festeggiamo i morti” (cfr. verbale ud. 26 marzo 2011 p. 16). Nella approssimativa conoscenza della festività di Halloween, che può avere un clochard di cinquantacinque anni, originario della provincia di Avellino e anche di

molti abitanti di Perugia, studenti e non, questa festa è ormai associata ai “morti”, quindi alla notte tra il primo e il 2 novembre.

E' quindi evidente che il clochard ha sovrapposto i due eventi: la notte di Halloween e l'avvistamento degli imputati, dei quali è stato comunque spettatore essendo la panchina di fronte all'edicola la sua sede quasi fissa. La sovrapposizione non ha però mutato il riferimento temporale effettivo che, come abbiamo già riferito e l'ha detto ripetutamente il teste anche nel giudizio di appello, è stato l'arrivo di Polizia e Carabinieri il giorno successivo.

A sottolineare l'estrema precisione del teste sta, tra l'altro, il fatto che due elementi della Polizia scientifica perugina che il 2.11. 2007 si sono recati in avanscoperta con l'attrezzatura, l'Assistente Palmieri e l'Assistente Montagna, lasciano la Questura per portarsi a Via della Pergola ove era stato segnalato il delitto “intorno alle 13.40 – 13.45” (cfr. dichiarazioni dell'Isp. Capo Claudio Cantagalli e Ass. Capo Gioia Brocci all'udienza del 23.04.09, p. 86 a p. 126).

La C.A.A., forse consapevole della insostenibilità dell'avvistamento dei due imputati il 31 ottobre 2007, pur di non propendere per l'ipotesi formulata dal P.G., secondo cui l'imprecisione del ricordo del clochard, in relazione alla festa di Halloween, non poteva considerarsi determinante per affermare che l'avvistamento non fosse avvenuto la sera del delitto, dichiara, **alla fine**, l'assoluta inattendibilità del teste. Afferma la Corte (sentenza pag. 51) che la deposizione non è attendibile *“non potendo essere riposto alcun affidamento sulla verifica dell'episodio, e soprattutto sulla identificazione dei due giovani con gli attuali imputati”*..

La conclusione della Corte distrettuale sul punto appare illogica perché

estranea alle considerazioni svolte nel corso dell'esame della testimonianza eseguito nelle pag. 43-51; invero l'esame è stato circoscritto alla presenza dei pullman nella piazza, alla presenza di ragazzi che si recavano alle discoteche e alle condizioni climatiche delle sere del 31 ottobre e del 1° novembre. Nessuna parte dell'esame ha invece riguardato mai l'identificazione degli imputati, cioè la possibilità per il Curatolo di riconoscere la Knox e Sollecito.

Tale certezza, che non è stata messa in discussione neppure dagli appellanti, emerge con chiarezza dalla dichiarazione del Curatolo nel giudizio di primo grado, nella quale **il teste ha riconosciuto** senza ombra di dubbio i due imputati, nei ragazzi che aveva visto la sera del delitto nel campo di basket di piazza Grimana (cfr. verbale udienza 28.03.2009 pag. 6).

La conclusione della sentenza sul punto appare del tutto priva di motivazione; ma, a ben vedere, si lega a quanto i giudici di appello affermano sul teste a cui addebitano *“il decadimento delle facoltà intellettive.... rilevato dalle risposte dinanzi a questa Corte nel corso della sua audizione e derivante dal tipo di vita e dalle sue abitudini”* (cfr. sentenza pag. 44)

L'affermazione del decadimento delle facoltà intellettive, che non trova giustificazione in un accertamento medico svolto in tal senso dalla Corte, deriva solo da un immotivato pregiudizio per il tipo di vita condotto dal teste, nonché dal fatto che il Curatolo fosse all'epoca del fatto assuntore di sostanze stupefacenti.

La non condivisione delle scelte di vita del Curatolo da parte della Corte emerge di tutta evidenza dalla lettura delle pag. 44 e 45 della sentenza.

La formulazione di un giudizio negativo solo per l'assunzione di droga appare evidente solo che si rilegga il verbale di udienza del 26 marzo 2011. Al termine dell'audizione del Curatolo, il Consigliere Relatore ha posto delle domande al Curatolo sulla sua scelta di vivere da clochard ed ha, infine, chiesto al teste se facesse uso di droga, in particolare nel 2007.

Varrà la pena riportare la risposta del Curatolo: “ Ho usato eroina” (cfr.. Il verbale p. 21).

Per il Consigliere Relatore poteva bastare ma non per il Curatolo che ha così concluso con una perentoria **sottolineatura**: “ *Tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno*”.

Quello che afferma il teste è vero: gli oppioidi non hanno normalmente effetti allucinogeni. Tra gli allucinogeni, vi sono quelli naturali come la Mescalina, la Psilocina, il THC (Tetraidrocannabinolo), il principio attivo dei cannabinoidi e quelli artificiali, come l'LSD e l'ecstasy.

In conclusione, ha perfettamente ragione ed è lucidissimo il Curatolo: è l'hashish, semmai, che ha effetti di questo tipo.

Gli oppioidi come l'eroina provocano, infatti, un rapido stato di orgasmo, seguito da una fase di sedazione – rilassamento relativamente breve, dopodiché il soggetto torna pressoché normale sino all'insorgenza di una nuova fase di bisogno della sostanza.

Sulla rilevanza dell'uso degli stupefacenti sulle “contraddizioni espositive”, sulla memoria e sulla possibilità di formazione di falsi ricordi, vi è negli atti del processo (a disposizione anche della C.A.A.) **una** risposta scientifica del tutto “insospettabile”, il Prof. Carlo Caltagirone, consulente della difesa Knox, che, nel corso dell'udienza del 25

settembre 2009, ha affermato: *“Guardi, sostanzialmente sono del tutto quasi irrilevanti...è documentato ampiamente che non produce effetti soprattutto in persone che hanno una certa consuetudine...”* Alla domanda del Presidente della Corte di Assise: “Quindi non incide sulla memoria e sui ricordi”. Il C.T. dell'imputata Knox ha risposto: “ No, no, no” (si veda il verbale dell'udienza del 25.09.2009, a p. 39). E il C.T. alludeva all'hashish! A maggior ragione tale risposta vale per gli stupefacenti privi di effetti di tipo allucinatorio, tra i quali proprio gli oppioidi come l'eroina.

Per altro verso la C.A.A. non ha mutato il giudizio negativo su tale circostanza neppure dopo avere accertato che il Curatolo era stato il testimone chiave di un omicidio di un'anziana signora, conclusosi con la condanna definitiva dell'assassino. In particolare, il Curatolo indicò degli orari per i quali l'imputato fu ritenuto responsabile dell'omicidio: (cfr. udienza del 21 maggio 2011 dichiarazioni del Sost. Comm. Monica Napoleoni, a pag. 7).

Dalle considerazioni svolte emerge quindi l'assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte sull'affermazione di inattendibilità del teste Curatolo. Le conclusioni della sentenza sul punto sono incoerenti con le premesse motivazionali e si fondano su un indimostrato pregiudizio, privo di qualsiasi supporto scientifico perché non fondate su uno specifico accertamento medico, che abbia attribuito al teste “il decadimento delle facoltà intellettive” in quanto assuntore di eroina. Si chiede anche su tale argomento l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

Atti utilizzabili:

Allegato.... Verbale di ud. di primo grado del 3.04.09

Allegato.... verbale udienza di primo grado del 12.06.09

Allegato.... verbale dell'udienza di primo grado del 27.06.09

Allegato.... verbale di udienza di primo grado del 4.07.07

Allegato..... verbale ud. d'appello del 26 marzo 2011

Allegato..... Verbale di ud. di primo grado del 23.04.09

Allegato..... Verbale di ud. di primo grado del 25 settembre 2009,

5. - ORA DELLA MORTE

MANCANZA O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – (art. 606 1° comma lett. e) cod. proc. pen.)

La Corte di Assise aveva desunto l'ora della morte di Meredith, il cui margine temporale era stato determinato dalla perizia autoptica tra le ore 21,30 del 1° novembre e le prime ore del 2 novembre 2007, dalle dichiarazioni dell'imputata, che, nel memoriale acquisito agli atti, aveva fatto riferimento alle urla di dolore di Meredith, senza però fornire riferimenti temporali, e dalle testimonianze di Capezzali Nara, di Monacchia Antonella, confermate da quella della teste Dramis Maria Ilaria (vedi verbale di **udienza del 27 marzo 2009**, alle pp. 100, 101, 102, 108, 114, 117 per la Monacchia e da p. 89 a p. 95 per la Dramis).

Secondo la sentenza impugnata l'ora della morte deve essere **anticipata** rispetto a quanto indicato dalle due testi che sentono l'urlo straziante.

Tale affermazione si fonda solo su *ipotesi* di seguito riportate.

La chat intercettata. (vedi allegato n.)

La Corte ritiene utilizzabile, per determinare l'ora della morte, la chat scambiata da Rudi con l'amico Benedetti; tale conversazione era stata captata dalla Polizia.

Rudi Guede, nel corso della conversazione telematica con l'amico, pur affermando la propria estraneità al delitto, si colloca nell'appartamento in via della Pergola tra le 21 e le 21,30.

Non si spiega sul piano logico perché Guede avrebbe mentito sulla sua partecipazione al delitto (dicendosi innocente), ma non avrebbe mentito sull'ora esatta, situandosi sul luogo dell'omicidio nel momento preciso in cui il delitto fu commesso. Non c'è spiegazione logica a un tale comportamento. Né il ragionamento della C.A.A. ha una qualche base logica. Perché credere a quello che dice Guede in una telefonata in cui – per certo – mente, dicendosi innocente. Un ragionamento che voglia seguire la logica, in presenza della certa colpevolezza di Guede, e proprio perché questi mente parlando con l'amico, dovrebbe indurre a ritenere che il giovane ivoriano menta anche riguardo l'ora. Difatti, seguendo una logica rigorosa, deve ritenersi che il colpevole che vuole allontanare da sé i sospetti, oltre a dirsi innocente, ammettendo di essersi recato sul luogo del delitto, non fornirà l'ora esatta del delitto, ma un'ora diversa, presumibilmente, peraltro, antecedente al crimine. Dal che si potrebbe, invece, dedurre, più correttamente sul piano logico, che il delitto sia avvenuto successivamente all'ora indicata da Guede nell'intercettazione telefonica. Perché fornire egli stesso un dato che l'avrebbe incriminato? Perché poi fornire l'ora effettiva del delitto, negando al contempo d'essere stato lui a commetterlo? Perché – e

questa domanda ha in sé una risposta dirimente – dire l’ora esatta del delitto, affermando la sua presenza sul luogo dello stesso, sapendo d’essere colpevole? Se Rudi, sapendo di essere colpevole, ammette di essersi recato sul luogo dove il delitto è stato comunque consumato, pur proclamandosi innocente, nella conversazione con l’amico, è ragionevole pensare che non riferisca non solo l’ora esatta del delitto, ma neppure un’ora prossima a quella effettiva. Per convalidare la sua innocenza e predisporre la sua difesa, la cosa migliore per Rudi sarebbe stata quella di dire d’esserci stato *prima* del delitto. Questo è il ragionamento logicamente corretto che avrebbe dovuto fare la C.A.A. L’ipotesi della CAA non è affatto un ragionamento perché manca di una qualunque argomentazione. Si ipotizza che Guede dica il vero circa l’ora e, per l’ennesima volta, si conclude allo stesso modo. Come è già stato osservato, si tratta di una delle non poche *petitiones principii* contenute nelle motivazioni della sentenza della C.A.A., integranti il vizio di mancanza e illogicità della motivazione (art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.).

Ma anche questa ipotesi (vedi pag. 42 della sentenza impugnata), che sembra appagare la Corte sull’ora del delitto sarà superata da quello che la C.A.A. elaborerà a proposito dei cellulari della vittima.

La C.A.A. ha, ancora una volta, fatto un uso della chat assolutamente anomalo, recependolo per l’orario della morte della Kercher ma non anche per altre circostanze estremamente rilevanti ai fini decisori che sono state totalmente obliterate.

Infatti, nella chat, il Guede racconta di aver sentito Meredith lamentarsi della mancanza di denaro e della sua intenzione di chiedere spiegazioni

alla Knox con cui aveva litigato (p. 10 della chat), di aver visto Meredith cercare il denaro che le mancava nel suo cassetto ma inutilmente (vds. p. 18), poi di avere visto Meredith cercare sempre inutilmente il denaro che le mancava nella stanza di Amanda (pp. 18 e 19 della chat) e di aver sentito entrare una ragazza che poteva essere una delle coinquiline, quindi Amanda (p. 11 della chat), mentre l'ivoriano si trovava in bagno, poco prima di sentire l'urlo terribile di Meredith che l'avrebbe costretto a uscire dal bagno, circa cinque minuti dopo l'ingresso della ragazza (p. 12 della chat).

La Corte ha in pratica addossato immotivatamente al Guede la responsabilità del lancio della pietra e della scalata (vds. sentenza impugnata, alle pp. 121 e 122): nella stessa chat, invece, il Guede esclude ripetutamente di avere visto il vetro rotto della camera della Romanelli per tutto il tempo in cui fu nella casa di Via della Pergola quella sera (pp. 8, 20, 34 della chat). Non solo: Rudi Guede ha detto anche che era stato dalla Knox "molte volte" (p. 88 della chat).

Se la Corte ha ritenuto sincero il cittadino ivoriano nella conversazione telematica con l'amico Benedetti, perché non credergli anche quando esclude di aver commesso l'effrazione o quando racconta lo sfogo di Meredith contro Amanda o quando dice di essere stato "molte volte" da quest'ultima ?

La motivazione, oltre che manifestamente illogica, è manifestamente contraddittoria rispetto al contenuto dell'atto processuale richiamato (art. 606, lett. e) c.p.p.).

Cellulari di Meredith

La Corte ipotizza, anche in questo caso recependo acriticamente una supposizione degli appellanti, che le ultime telefonate fatte da uno dei due cellulari della vittima non siano state effettuate da lei, mentre sarebbe sicuro il tentativo di comunicare con i genitori alle ore 20,56.

Le chiamate delle 21,58 e 22,13 vengono interpretate dai giudici d'appello come prova dell'aggressione che si sarebbe verificata in quei frangenti. Con una superficialità sconcertante, si ipotizza che l'aggressore, per imperizia, volendo spegnere il cellulare, avrebbe, alle h. 22,58, digitato erroneamente il numero telefonico della Banca di Meredith, perché era il primo numero della rubrica.

Con uguale superficialità, la sentenza, senza supportare **la congettura** con una spiegazione scientifica, ipotizza l'inutilizzabilità della registrazione della chiamata delle h. 22,13 (della durata di 9 secondi) in quanto: potrebbe essere riferita alla ricezione di un messaggio multimediale" **(cfr. pag. 60 sentenza impugnata)**. L'ipotesi formulata, per la telefonata delle 20,58, appare assolutamente inverosimile non solo per la diffusa conoscenza dei cellulari, ma anche perché la sentenza non spiega come mai il tentativo di spegnere il cellulare non sia stato portato a termine con manovre molto più semplici, come quella di staccare la batteria o di danneggiarlo in modo da renderlo inservibile.

Ugualmente inverosimile l'ipotesi consistente nella connessione delle h 22,13, senza interazione umana, formulata solo per far coincidere l'aggressione con un'ora - le 22,15 - diversa da quella determinata dalla sentenza di primo grado

Da quanto si è successivamente accertato i cellulari della vittima sono stati lanciati, uscendo da via della Pergola in una campagna sottostante

che nel buio della sera (o della notte?) sarà stata scambiata per una scarpata boscosa in un zona abbandonata. Uno dei due telefoni (quello con la sim card inglese) è stato successivamente contattato e la mattina del 2 novembre ha squillato.

La circostanza che Meredith non abbia insistito per richiamare la propria famiglia consente di formulare più ipotesi, anche diverse non prese in considerazione dai giudici dell'appello ma plausibili: può aver deciso la vittima di posticipare la chiamata verso le 23,00, come prospettata dalla C. A.A., ovvero, avendo già sentito entrambi i propri genitori quel giorno, potrebbe aver deciso di aspettare il giorno successivo per chiamarli (v. le rispettive dichiarazioni del padre e della madre di Meredith con specifico riferimento a tale aspetto e di cui **all'udienza del 6.6.2009** (verbale pag.9, per la madre della Kercher, Arline Kercher Carol Mary, che colloca l'ultima telefonata della figlia nel pomeriggio del primo novembre 2007 e, per il padre Kercher John Leslie, a p. 22, dove questi colloca l'ultima telefonata fattagli dalla figlia nel primo pomeriggio dello stesso primo novembre).

Sono state inoltre del tutto ignorate le considerazioni al riguardo svolte nella sentenza di primo grado alle pag. 352 e 353, per condividere l'ipotesi suggerita dalla difesa di Sollecito.

Modificando inopinatamente la propria convinzione sull'ora della morte, ricavata in un primo tempo dalla chat tra Guede ed il suo amico Benedetti, la Corte, dopo avere formulato queste altre ipotesi sulla gestione di uno dei cellulari della vittima, fissa l'ora del delitto all'incirca alle 22,15. Lo spostamento dell'ora rispetto a quella indicata da Rudi Guede di 45 minuti, secondo i giudici di appello, troverebbe conforto nella

considerazione (altra ipotesi) che, non essendo riuscita Meredith a parlare con i propri genitori, avrebbe comunque fatto altri tentativi più tardi, se non fosse stata uccisa. La supposizione della Corte potrebbe essere fondata, ma certamente non è ancorata a dati certi; quindi non prova nulla, né dà certezza all'ipotesi formulata. Ciò che non si può escludere, è solo possibile. Neanche probabile. Perciò stesso, non prova niente. A rigor di logica, in specie, di logica giuridica

Anche in questo caso, ci si trova di fronte ad una petizione di principio richiamata in premessa, che si sostanzia nel vizio di mancanza e illogicità della motivazione(art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.).

Le testimonianze delle tre donne

Non potendosi dimostrare che l'ora esatta del delitto possa essere stabilita in base all'intercettazione di Guede, restano invece, "attendibili", stando proprio alla stessa C.A.A., le deposizioni di due testimoni: Capezzali e Monacchia. L'ora dell' "urlo straziante" e del calpestio della corsa di più persone viene indicato tra le 23,00 e le 23,30. Qui – strano a dirsi – la C.A.A. trova indice di equivocità quella mezz'ora di dubbio tra le 23, 00 o le 23, 30. E' ovvio che, specie le persone anziane che non guardano spesso l'orologio, forniscono orari approssimativi; una mezz'ora di differenza, in un ricordo notturno, non si vede come possa indurre a minare le testimonianze delle testi Capezzali e Monacchia. Tanto più che c'è anche una terza teste, la Dramis, che riporta una testimonianza coerente con quella di Capezzali e Monacchia.

A nulla vale la circostanza sottolineata dalla C.A.A. riguardo alla tardività della testimonianza Dramis, a meno che non si voglia sostenere che la teste Dramis avesse una qualche ragione per mentire. Diversamente, nulla osta a che dica il vero. Specie per il fatto che il suo ricordo non è “tecnicamente” tardivo, ma – come la stessa C.A.A. sostiene in motivazione – solo “espresso” tardivamente, perché spinta a renderla da una giovane apprendista giornalista. Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che la Corte “non ritiene che l’elemento rappresentato dall’urlo, udito dalla signora Capezzali e dalla signora Monacchia, per l’equivocità del suo significato e per la impossibilità di collocarlo puntualmente nel tempo, possa essere privilegiato rispetto ad altri elementi che indurrebbero ad anticipare l’ora della morte di più di un’ora” (p. 58). Ma quali sono tali elementi? Sono le due ipotesi, contrastanti tra loro perché oscillanti tra le 21,30 e le 22,13, che la C.A.A. ha formulato sull’intercettazione telematica di Guede e Benedetti e sull’utilizzazione del cellulare di Meredith con utenza inglese.

Sul piano logico entrambe le cause che inducono la C.A.A. a concludere per la non rilevanza delle testimonianze Capezzali, Monacchia e Dramis non sono logicamente accettabili. L’“equivocità” viene assunta in premessa e non dimostrata. Uno dei tanti casi di ***petitio principii***. Come dire: le testimonianze Capezzali e Monacchia sono equivoche per cui, essendo equivoche, non possono essere prese in considerazione. A ben guardare però, non c’è traccia, né nel processo né nella stessa motivazione della C.A.A., dell’equivocità di tali testimonianze. Lo stesso, peraltro, potrebbe dirsi anche per **la** Dramis, per le ragioni sopra esposte. Quanto all’impossibilità di collocar**le** nel tempo, non ve ne è, egualmente

traccia né negli atti processuali, né nella stessa motivazione della sentenza della C.A.A. Un'incertezza su una mezz'ora, in un arco di tempo, indicato dalle risultanze medico-legali, di circa 5 o 6 ore ("tra le 21,00-21,30 del 1 novembre e le prime ore del 2 novembre 2007" p. 55), non può essere considerata prova di equivocità, specie, tenendo conto che – si ribadisce – specie di notte, non si guarda l'orologio. Quasi più strano sarebbe sembrato il contrario. Tenuto conto che anche la Dramis indica un orario compatibile con quello di Capezzali e Monacchia, anche la seconda premessa del ragionamento della C.A.A. non ha ragion d'essere.

Le ipotesi restano tali e, senza dimostrazione, non provano nulla, sul piano logico giuridico. Diversamente le testimonianze delle due donne che sentono l'urlo straziante sono fatti affermati da testi credibili ed attendibili come riconosciute nella stessa sentenza impugnata. E, proprio per l'attendibilità delle testi, sono prove.

Così, la conclusione della C.A.A. è logicamente infondata, venendo meno la certezza-verità – finanche la probabilità - delle premesse del ragionamento stesso.

L'ipotesi dei cellulari, non precisa, non ancorata a dati obiettivi e contrastante anche con le dichiarazioni di Rudi Guede nella chat con l'amico, ritenuta vera veritiera dalla C.A.A., è stata ritenuta dalla Corte valida e attendibile e sotto tale profilo è stata anticipata l'ora della morte alle h. 22,15 l

Viceversa, nel prendere in considerazione le dichiarazioni della Capezzali e soprattutto della Monacchia, la Corte ha osservato che "la teste non è stata più precisa sull'ora, non l'ha potuta ancorare a dati obiettivi" (pag.

57). Non si è accorta la Corte che anche la sua soluzione – quella delle 22,15 – non è ancorata a nessun dato certo? Il riferimento alla mancanza di ancoraggio delle dichiarazioni delle testimoni a dati obiettivi è circostanza non vera poiché sia la Capezzali che la Monacchia hanno fatto proprio questo.

Né **non** si può non rilevare che del grido ha parlato addirittura Amanda molto prima **della** Monacchia e **della** Capezzali e l'ha fatto nel proprio **memoriale del 6.11.2007**, quando nessuno poteva sapere del grido e della stessa possibilità che Meredith avesse potuto gridare.

E, ancora, nessuna considerazione sui dati tanatologici presi in esame nella sentenza di primo grado, oggetto della esposizione di periti e consulenti, è stata effettuata e la C.A.A. non si è premurata di esporre alcuna valutazione sul dato per il quale, proprio in relazione all'esame e valutazione di tali dati, l'ora più probabile della morte andasse indicata verso le 23,30 (ora di mezzo tra le 18,50 e le 4,50 e cioè **entro il** range consentito dai dati tanatologici.

La motivazione sull'ora del delitto segue, nel complesso della sua articolazione, lo schema, che nella premessa dell'impugnazione è definito: "*petitio principii*" e si sostanzia nel vizio della motivazione, nella forma o della mancanza di motivazione, ovvero in quella della manifesta illogicità, (art. 606 1° comma lett. e) cod. proc. pen.).

Atti utilizzabili:

Allegato : verbale ud. di primo grado del 27 marzo 2009

Allegato: chat tra Rudi Hermann Guede e l'amico Benedetti

Allegato: verbale ud. di primo grado del 6 giugno 2009

6. - INDAGINI GENETICHE

MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE (art. 606 lett. e) c.p.p.)

Come si è già anticipato, la relazione peritale, in difetto di accertamenti sulle nuove tracce campionate dagli stessi periti, si è risolta in una analisi documentale delle operazioni, compiute dalla Polizia Scientifica nelle forma degli accertamenti tecnici irripetibili, e dei risultati ottenuti, alla quale il Giudice di secondo grado, come aveva esplicitamente preannunciato, ha passivamente aderito, riportando integralmente in sentenza le conclusioni rassegnate nella relazione, senza aggiungere alcuna riflessione che **avesse dato** conto del controllo che la Corte **avesse** svolto sulla congruità e sulla idoneità delle stesse a superare il complesso argomentato della Corte di Assise di primo grado.

Ed in effetti l'impostazione della Corte di Assise di Appello è quella di assumere come assiomi, cioè proposizioni assunte come vere perché ritenute evidenti, mere opinioni dei periti, anche quando queste non hanno, *icto oculi*, alcun valore scientifico in quanto non aventi ad oggetto l'interpretazione di un fenomeno scientifico, ma una circostanza di fatto in grado di incidere sulla interpretazione medesima solo se dimostrata.

E' questo il caso della contaminazione dei reperti che la perizia assume come possibile, ma che si guarda bene dal dimostrare e che, tuttavia, pone a base della sostanziale inutilizzabilità dei profili genetici ottenuti dalla biologa della Polizia Scientifica. Ritiene, infatti, la perizia/sentenza che, anche a voler condividere le conclusioni della Scientifica sull'attribuzione del DNA estratto dai due reperti (coltello e gancetto), non si può escludere che il DNA esaminato si sia posato sui reperti medesimi

non già per contatto, ma per contaminazione avvenuta in una qualsiasi delle fasi in cui si è sviluppato il lavoro della Scientifica, dalla repertazione nel corso dei sopralluoghi all'analisi in laboratorio. E' evidente che la "non esclusione" del verificarsi di un certo fenomeno non equivale ad affermarne l'avvenuta verifica e neppure la probabilità che si sia verificato. Infiniti sono gli eventi che, in natura, non si possono escludere, ma che se rimangono nell'area delle ipotesi, se non si è in grado di affermare dove, come e quando sarebbero avvenuti, non possono trovare ingresso in un ragionamento logico-giuridico teso ad inficiare elementi già acquisiti, soprattutto se di natura scientifica.

Al contrario la Corte di secondo grado, pur non potendo giungere ad affermare l'avvenuta contaminazione, assume tale ipotesi indimostrata come elemento determinante per ritenere inattendibili i risultati delle analisi genetiche svolte nel corso delle indagini.

E lo fa con l'incongrua e non condivisibile affermazione secondo cui l'onere della prova relativo al difetto di contaminazione graverebbe sull'accusa, che avrebbe dovuto fornire l'impossibile prova positiva del suo mancato verificarsi. Così testualmente la Corte di Assise di Appello: *"Ora il prof. Novelli e poi lo stesso P.M. hanno affermato che non basta sostenere che il risultato deriva da contaminazione, essendo onere di chi sostiene essersi in presenza di contaminazione quello di provarne l'origine. Tale argomentazione non può, però, essere condivisa in quanto finisce con il trattare sul piano giuridico la eventualità di una contaminazione come una eccezione di natura civilistica. Non si può, cioè, affermare: io ho provato che il profilo genetico è tuo; ora tu prova che il DNA non è stato lasciato sul reperto per contatto diretto ma per*

contaminazione. No. Non si può operare così. Nell'ambito del processo, - com'è noto – incombe sul P.M. che sostiene l'accusa in giudizio (la terminologia è utilizzata dall'art. 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale), quello di provare la sussistenza di tutti gli elementi sulla quale essa si basa e, dunque, allorché uno degli elementi è integrato da un elemento scientifico, che rappresenta il risultato di un procedimento di analisi, l'onere è anche quello di provare che il risultato è stato ottenuto mediante un procedimento che garantisca la genuinità del reperto dal momento della refertazione a quello dell'analisi" (pagg. 82 e 83 della sentenza impugnata).

Del tutto evidente è l'errore logico in cui la Corte di secondo grado è incorsa: altro, infatti, è l'approccio c.d. *falsificazionista*, che implica la valutazione dell'elemento sulla base della prospettazione dialettica di argomenti a favore e argomenti contrari; tutt'altra cosa è la razionalità dell'allegazione afferente alla contaminazione, che non costituisce teoria da confermare o da confutare, ma circostanza di fatto da dimostrare. Ed è pacifico che, anche nel processo penale, il principio generale "*onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*" non conosce eccezioni.

In altre parole, se un elemento indiziario deve essere in sé certo e se dunque anche la prova scientifica deve essere immune dall'ipotesi di spiegazione alternativa, ciò non toglie che tale ipotesi alternativa debba fondarsi su elementi ragionevoli e non puramente astratti ed ipotetici. E se la confutazione di una prova scientifica passa attraverso l'affermazione di una circostanza di fatto, qual è la contaminazione di un reperto, quella circostanza deve essere specificamente provata, non potendo desumersi da generiche (e peraltro non condivisibili) considerazioni sulle modalità

operative seguite dalla Scientifica, in difetto della dimostrazione che i metodi utilizzati abbiano prodotto, in concreto, l'assunta contaminazione. Nella specie, nulla si dice nella perizia/sentenza su come il DNA della vittima **si** possa essere accidentalmente **trovato** sulla lama del coltello e il DNA di Sollecito sul gancetto del reggiseno indossato da Meredith Kercher quando è stata uccisa. **Gli stessi periti hanno infatti** dovuto escludere – durante il loro esame da parte del pubblico ministero – che ciò sia potuto accadere in laboratorio, sia per il tempo intercorso tra l'esame dei reperti in questione ed il precedente reperto che conteneva lo stesso DNA (cfr. verbale di udienza del 30 luglio 2011, pagg. 77 e ss per il coltello; pagg. 128 e ss per il gancetto del reggiseno), sia per l'esistenza dei cd. controlli negativi che la perizia aveva ritenuto indispensabili per escludere la contaminazione. **Tali controlli erano stati dati, però, dai periti** come non effettuati dalla biologa della Polizia Scientifica, solo in quanto non allegati alla relazione. **Gli stessi** sono stati mostrati invece in udienza dal pubblico ministero come documento già allegato al fascicolo del dibattimento di primo grado (cfr. *ibidem*, pagg. 130 e ss). **Per di più, i periti non avevano** potuto indicare alcuna ragionevole fonte di contaminazione esterna dei due reperti nelle fasi precedenti: il prof. Conti si è limitato ad affermare, a fronte delle domande del P.M. sul punto, che *“Tutto è possibile”* (cfr. pagg. 70 e ss del verbale di udienza del 30 luglio 2011).

Ma tali emergenze processuali sono state totalmente ignorate dalla sentenza impugnata, dal che non può non discendere un macroscopico difetto di motivazione: *“La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione*

dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento. (Nella fattispecie, relativa agli effetti dell'esposizione all'amianto, la Corte ha censurato la sentenza della corte territoriale la quale, senza prendere sufficientemente in esame le argomentazioni del giudice di primo grado, aveva disatteso le conclusioni da questi raggiunte sulla base dei dati forniti dagli studi scientifici dei periti)"¹⁹

Così come nessuna spiegazione logica è stata fornita in ordine alla condivisione delle conclusioni dei periti anche in ordine alla attendibilità della attribuzione ad Amanda Knox del DNA repertato dalla Scientifica sul manico dello stesso coltello ritenuto l'arma del delitto: è illogico, infatti, ritenere, da un lato, che gli accertamenti della Scientifica siano inattendibili per le modalità con cui i reperti sono stati raccolti ed esaminati e, dall'altro lato, affermarne l'esattezza limitatamente ad una sola traccia. Se l'errore commesso è di tipo metodologico e se la Corte, con i periti, sostiene che l'errore è idoneo ad invalidare i risultati delle analisi compiute dalla Scientifica, non può non travolgerli tutti,

¹⁹ Cass. Sez. 4 n. 7630 del 29.11.2004

indistintamente. Salvarne uno significa salvare il metodo criticato e contraddire, pertanto, irrimediabilmente quanto sostenuto per le altre tracce.

Del pari contraddittorio e del tutto illogico è sostenere, come ha fatto la sentenza, in uno con la perizia, l'inesattezza dell'interpretazione dei profili genetici operata dalla Scientifica (mettere, in altre parole, in dubbio che i profili estratti appartengano effettivamente alla vittima, per la lama del coltello e a Sollecito per il gancetto del reggiseno) e la possibile contaminazione dei medesimi reperti, argomento che presuppone, invece, sia l'esistenza del DNA sia l'esattezza dell'attribuzione del profilo estratto da quel DNA, posatosi, però, sul reperto per contaminazione esterna. Due argomenti all'evidenza incompatibili e tuttavia sposati acriticamente dalla Corte.

7. ANALISI DELLE IMPRONTE E DELLE ALTRE TRACCE

MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORITA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE [art. 606 lett. e) c.p.p.]

Dopo aver argomentato, con i risultati di cui si è già detto, sulla necessità che sia una perizia ad illuminare la decisione del giudice in materie estranee al proprio bagaglio culturale e a dirimere i contrasti sulle opposte tesi delle parti, la Corte di Assise di Appello si è improvvisata perito per quanto concerne l'attribuzione delle impronte di piede nudo: quella impressa col sangue sul tappetino del bagno piccolo (ritenuta dalla Scientifica compatibile con il piede di Sollecito e incompatibile con quello di Rudy) e quelle esaltate col luminol sul pavimento del corridoio (ritenute

dalla Scientifica compatibili con il piede di Sollecito e della Knox ed incompatibili con il piede di Rudy). Così pure per le altre tracce di sangue repertate nel bagnetto posto ad angolo rispetto alla camera in cui Meretith Kercher è stata uccisa.

Ed invero, per tali elementi – non meno fondati delle analisi genetiche su procedimenti e valutazioni tecnico-scientifici – la Corte ha recepito del tutto acriticamente la tesi difensiva senza sentire alcun bisogno di perizie di sorta, e senza porsi il problema della validità del metodo utilizzato dal consulente della difesa prof. Vinci. A tale intrinseca contraddittorietà, non emendata da alcun argomento sul punto, si aggiunge l'ulteriore macroscopico vizio della motivazione laddove **la C.A.A.** travisa completamente il significato delle conclusioni dell'ing. Rinaldi, direttore della sezione impronte del Servizio di Polizia Scientifica, così come analiticamente riportate nella parte motiva della sentenza di primo grado della quale opera un evidente stravolgimento, rispetto all'effettivo ed obiettivo (emergente, cioè, dalla mera lettura) incedere motivazionale della decisione riformata, fondandone le ragioni del contrario convincimento.

Il significato del concetto di identità probabile, infatti, è stato riportato dalla sentenza di primo grado in aderenza a quanto dedotto nella relazione tecnica: *“La mancanza delle minuzie presenti sulle creste papillari, elementi questi ultimi altamente individualizzanti, ha portato i tecnici a concludere per l'utilità dell'impronta sul tappetino per confronti negativi ma non per quelli positivi, in questo caso, analogamente a quanto accaduto per l'impronta 5/A e per numerose altre il dott. Rinaldi e l'isp. Capo Boemia sono pervenuti ad un giudizio di identità probabile,*

come si darà conto” (pag 362 della sentenza di primo grado). Orbene, non v'è chi non veda che la Corte di Assise di Appello, nel criticare la sentenza di primo grado che ha dato credito ai tecnici della Scientifica *“malgrado la loro affermazione che l'impronta sul tappetino.....era da considerare utile per confronti negativi ma non per quelli positivi”*, compia un ragionamento illogico che porta a conclusioni incongrue, mostrando di non aver compreso che il limite dell'analisi delle impronte di piedi **non** riguarda solo quelle analizzate in questo processo, ma tutte le impronte di piedi, attesa l'assenza, sulla pianta podalica, delle “minuzie” che caratterizzano, invece, i polpastrelli delle dita delle mani. Limite con il quale, pertanto, ha dovuto fare i conti anche il consulente di parte, la cui tesi però appare agli occhi della Corte di secondo grado immune da censure. Non solo, ma la stessa Corte utilizza i criteri e le tecniche di esclusione, di cui ha appena criticato il valore indiziario, per attribuire a Rudy Guede le medesime impronte (cfr. pagg. 99 e 100 della sentenza impugnata), svolgendo, inoltre, una serie di considerazioni circostanziali del tutto illogiche e contraddittorie: non si spiega in alcun modo perché mai Rudy avrebbe subito lo sfilamento della scarpa a fronte della consolidata presenza di sangue, indicante l'avvenuta sopraffazione della vittima; perché mai Rudy avrebbe lavato il piede nel bagno piccolo e tuttavia si sarebbe recato a lasciare le sue feci in quello più lontano; la circostanza che Rudy sia andato verso l'uscita calzando solo una scarpa è affermazione a dir poco ardita, anche perché non colloca l'episodio in cui Rudy si è recato nell'altro bagno, con ogni conseguenza in ordine all'imbrattamento del corridoio.

Ma altre ancora sono le palesi ed intrinseche contraddizioni della

motivazione sul punto: basta leggere il seguente passaggio, relativo ad un argomento della Corte di primo grado riportato per esteso: *“E’ questa tuttavia una mera impressione soggettiva, priva di ogni supporto logico e, men che meno, tecnico-scientifico...”*(pag. 98 della sentenza impugnata), quando poco prima affermava: *“Il semplice esame visivo delle fotografie del tappetino rende evidente...”* (pag. 96 della sentenza impugnata) e *“Il che è in stridente ed irrimediabile contrasto con quanto balza agli occhi...”* (pag. 98 della sentenza impugnata). Sovrappone, pertanto, all’impressione soggettiva della Corte di primo grado di cui aveva appena escluso qualunque valenza argomentativa, la propria impressione soggettiva, non dando, oltretutto, conto delle ragioni per le quali **questa** dovrebbe essere preferita alla precedente.

Così come nulla spiega e nulla oppone alle stringenti considerazioni della Corte di primo grado che avevano condotto a valutare non affidabili gli argomenti del consulente di parte prof. Vinci: l’aver, per esempio, utilizzato la cd “griglia di Robbins” per l’allineamento delle impronte da comparare, partendo da un punto di riferimento diverso da quello utilizzato dai tecnici della Scientifica, in conformità alle specifiche indicazioni della letteratura sul punto.

Quanto alle altre impronte di piede nudo, esaltate con il luminol lungo il corridoio della casa del delitto, evidente è la forzatura e, quindi, l’illogicità, dell’argomento della Corte di secondo grado per ritenere che le impronte, ritenute dalla Scientifica compatibili con quelle di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito, siano state dalla stessa lasciate in altre precedenti occasioni, quando è dato di comune esperienza che il luminol esalta principalmente le tracce di sangue e non vi è la minima prova che

si fosse versato sul pavimento altro materiale ugualmente sensibile al luminol. Ma anche qui la Corte si è limitata ad aderire alle indimostrate tesi della difesa.

L'analisi dei risultati dei test genetici delle tracce di sangue repertate sul bagno piccolo, infine, fa, per così dire, da corollario alla inconsistenza motivazionale già messa in evidenza; nessun appunto viene mosso, in questa sede, all'attendibilità dei profili genetici sviluppati dalla Scientifica, ciò che contrasta, ancora una volta, con le critiche metodologiche di analisi di cui si è diffusamente parlato nel paragrafo dedicato alla perizia disposta in appello.

E tuttavia neppure queste tracce si salvano dalla **o**nicomprensiva bocciatura del lavoro della Polizia Scientifica e dei giudici di primo grado: questa volta per l'irragionevole motivo che le tracce di sangue contenenti DNA di Amanda Knox e di Meredith Kercher sono il frutto di una mistura scaturita dall'errore di repertazione della Scientifica che ha impropriamente commisto il sangue della vittima – portato nel bagno da chissà chi – ed altro materiale biologico di Amanda Knox apposto precedentemente al delitto, atteso che quello era il bagno – dei due presenti nella casa – utilizzato dalle due ragazze. (cfr. pag. 114 della sentenza impugnata).

La sentenza termina la demolizione della sentenza di primo grado sulle prove scientifiche con un argomento meritevole di essere integralmente riportato: *“Non può, quindi, convenirsi con le conclusioni che la sentenza fa in proposito a pagg.405 e seg. Secondo la Corte di primo grado i due imputati, sporchi del sangue di Meredith, si sarebbero recati nel contiguo bagno piccolo ed ivi si sarebbero lavati (occorre ricordare che, sempre*

secondo i primi giudici, l'impronta sul tappetino sarebbe stata lasciata dal piede di Sollecito). Ma, se così fosse accaduto, non si spiega come mai non sia stata ritrovata la minima traccia genetica di Sollecito nel bagno piccolo, malgrado che l'opera di sfregamento, dovuta alla ripulitura, dovesse comportare la perdita di cellule di sfaldamento (come si legge sempre in sentenza)" (pag. 114 della sentenza impugnata).

Non spiega, però, la Corte di secondo grado perché, sulla base degli stessi elementi negativi (assenza di DNA nel bagnetto) escluda la presenza di Raffaele Sollecito ed includa quella di Rudy Guede che si sarebbe lavato ampiamente colà (per poi cambiare bagno per defecare...) pur non avendo anch'egli lasciato alcuna traccia biologica.

**8. - LA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO
TRAVISAMENTO DELLA PROVA E ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE - art. 606, co. 1 lett. e) (prima e seconda parte) cod.
proc. pen. VIOLAZIONE DI NORME PROCESSUALI E ILLOGICITÀ
DELLA MOTIVAZIONE - ART. 606, CO. 1 LETT. B) ED E) COD. PROC.
PEN.,**

La sentenza della Corte di Assise di Appello, a seguito del "riesame degli indizi sui quali il giudice di primo grado aveva fondato la responsabilità penale degli imputati, ha ritenuto che tra tutti gli altri elementi "venuti meno nella loro materialità", vi sia anche "la presenza di Raffaele Sollecito e Amanda Knox nella casa [di via della Pergola] al momento del delitto". L'affermazione (pag. 137 della sentenza impugnata) è contraddetta da alcuni elementi univoci che il giudice di appello ha

completamente ignorato o ha ritenuto di superare con motivazione illogica o contraddittoria ..

1. Travisamento della prova:

(art. 606, co. 1 lett. e) (prima e seconda parte) cod. proc. pen

a) le dichiarazioni della Knox del 2 novembre 2007

Le ragazze inglesi, **amiche della vittima**, sono state sentite all'udienza del 13 febbraio 2009. Salvo Amy Frost, che, peraltro, ha riferito di averlo sentito dire da Robyn o Sophie, tutte le ragazze, cioè Robyn Carmel Butterworth, Purton Sophie, Jade Bidwell, Nathalie Hayward e Power Helen, hanno detto che Amanda, la sera del 2 novembre 2007, mentre attendevano di essere chiamate dalla Polizia, nei locali della Questura, disse che *il cadavere di Meredith l'aveva trovata lei, che era "dentro" l'armadio* (modo per dire che fu uccisa nell'area compresa dalle dimensioni dell'armadio, cioè di fronte ad esso, come accertato dalla Polizia), *che era coperta da una **trapunta**, che spuntava fuori un piede, che le avevano tagliato la gola e che c'era sangue dappertutto* (si veda verbale di udienza del 13 febbraio 2009: l'esame della Butterworth, pp. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37; della Purton, alle pp. 104 e 105; della Bidwell, p. 135; della Hayward, p. 127 e della Power, pp. 162 e 163)

Invece la stessa Knox, nel suo interrogatorio (verbale ud. 13 giugno 2009 p. 49), esclude di avere visto, lei e Raffaele, la stanza di Meredith quando fu sfondata la porta perché era lontana dalla stanza, era vicina all'ingresso, nel soggiorno. Marco Zaroli, uno dei giovani che sfondano la porta della casa di Meredith, dice che Amanda e Raffaele erano lontani e non videro nulla (verbale ud. 6 febbraio 2009, p. 183). Tale circostanza è

stata confermata da Luca Altieri (ud. 6 febbraio 09, p. 220). e da Paola Grande, presente con gli altri due (verbale 6 febbraio 2009, pp. 253 e 254).

Anche l'Isp. della Polizia Postale Battistelli Michele dice che i due non videro nulla quando fu sfondata la porta (verbale 6.02.09, pp. 73 e 74).

Il Direttore tecnico del Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica Dr. Francesco Camana, sentito nell'udienza del 23.05.09, rispondendo ad una delle domande sulla posizione della vittima, cioè del punto in cui la vittima è stata colpita, guardando l'armadio, se il punto fosse all'interno della larghezza dell'armadio (peraltro sfornito di specchio), cioè "nell'ambito dello specchio dell'armadio", ha confermato più volte questo particolare, affermando: *"si vede che proprio la convergence area, quindi di conseguenza anche l'origine in volume sta proprio di fronte all'anta dell'armadio e non potrebbe essere diversamente data anche... questo anche un medico legale lo può... Certamente, sì, proprio di fronte all'anta addirittura"* (vds. verb. ud. 23.05.09 p. 205).

Quindi, Amanda ha descritto il punto dove fu effettivamente uccisa Meredith (di fronte all'armadio) e ha descritto lo stato del cadavere e della stanza e la lesione alla gola, parlando con le connazionali di Meredith, sebbene, al momento in cui la porta della camera di Meredith fu sfondata, né lei né Sollecito, per certo, poterono guardare dentro. A suo dire, né lei né Sollecito entrarono in quella stanza la mattina prima dell'arrivo della Polizia perché era chiusa. Eppure lei sapeva tutto. Lo sapeva perché era stata in quella stanza al momento del delitto e quando Meredith fu lasciata nelle condizioni in cui è stata ritrovata.

L'accertamento di tale circostanza emergente dagli atti del processo di

primo grado è stata totalmente ignorata dalla C.A.A., che non ha nemmeno cercato di motivare sul perché non vi abbia dato rilievo

Il comportamento di Amanda, dopo la scoperta del delitto è altamente indiziante. La Corte ha immotivatamente escluso la rilevanza del comportamento *post delictum* dei due imputati, affermando che innumerevoli possono essere le reazioni individuali a fatti altamente traumatici (vds. sentenza C.A.A. p. 136). Sfugge alla Corte che in questo caso non si discute di reazioni emotive in presenza di eventi traumatici, che non possono essere sempre interpretate univocamente, ma di affermazioni della Knox che dimostra di essere a conoscenza di particolari dell'omicidio: cadavere parzialmente occultato da una coperta, con un piede che usciva fuori [della coperta]; sangue nella stanza; lesione profonda al collo; morte dopo una lunga agonia e, soprattutto, uccisione avvenuta di fronte all'armadio a destra del letto di Meredith. Tutti questi particolari, successivamente sono stati verificati dagli accertamenti della polizia giudiziaria.

Il richiamo alla soggettività delle reazioni emotive è fuorviante e, seguendo un malcelato intendimento innocentista, costituisce un tentativo di giustificare ancora una volta l'imputata. La C.A.A. non si è accorta che le dichiarazioni della Knox riferivano circostanze sostanzialmente vere, che costei non avrebbe potuto conoscere se l'alibi fosse stato verificato.

Si deve rilevare anche in questa parte della sentenza il vizio di cui alla lett. e) (seconda parte) dell'art. 606 c.p.p.: il difetto della contraddittorietà estrinseca della motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali innanzi indicate ed allo stesso esame della Knox completamente

ignorato e non sottoposto ad alcuna valutazione da parte della Corte distrettuale

b) telefonata della Knox alla madre

mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza su una circostanza contrastante con le proprie conclusioni - art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,

La C.A.A. ha omesso qualsivoglia esame e valutazione su una circostanza rilevante ai fini della decisione, emersa dal controesame della Knox all'udienza del 13.06.2009, in merito alla telefonata che la Knox fece alla madre **dopo le** 12 circa del 2 novembre, in un momento **sensibilmente** anteriore **alla** scoperta del cadavere e, che in considerazione del vistoso divario di fuso orario esistente tra l'Italia e quello della costa del Pacifico degli Stati Uniti, corrisponde, **in tale area,** alle tre della mattina.

Si riporta il verbale dell'udienza dibattimentale del 13 giugno 20 2009:

“P.M. - Dott.ssa Comodi - *Dai tabulati risulta... che lei chiamò sua madre alle dodici, cioè a mezzogiorno.*

IMPUTATA – *Okay.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Okay? Che ora era a Seattle se a Perugia era mezzogiorno?*

IMPUTATA – *Dovrebbe essere la mattina, nove ore... le tre di mattina.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Quindi le tre di notte.*

IMPUTATA – *Sì.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Quindi sua madre sicuramente dormiva.*

IMPUTATA – *Sì.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Alle dodici non era ancora successo niente, così ha detto anche sua madre....Nel corso del suo colloquio in carcere con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle dodici, cioè alle tre o alle quattro di notte, la chiama, "ma ancora" dice testualmente sua madre "non era successo niente".*

IMPUTATA – *Ma io non sapevo che è successo, ho detto soltanto... ho chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Sì, ma alle dodici non era ancora successo niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.*

IMPUTATA – *Okay. Non mi ricordo questa chiamata....*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Se l'ha chiamata prima perché l'ha chiamata?*

IMPUTATA – *Non mi ricordo, ma se ho fatto io avrei chiamato perché...*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *No, l'ha fatto.*

IMPUTATA – *Okay, va bene, ma non mi ricordo. Non mi ricordo questa telefonata.*

PRESIDENTE – *Scusi, lei non si ricorda, però il Pubblico Ministero prima le faceva notare che è una chiamata che sua madre riceve in un'ora notturna.*

P.M. - Dott.ssa Comodi - *Nel cuore della notte.*

PRESIDENTE – *Quindi doveva esserci, se c'era, oppure lei aveva l'abitudine di chiamarla anche in altre occasioni a quell'ora, a mezzogiorno in Italia che corrisponde a Seattle a un orario... solitamente non si chiama nel cuore della notte.*

IMPUTATA – *Sì, sì, certo.*

PRESIDENTE – *Quindi o c'è un particolare motivo o c'è un'abitudine,*

questo chiede il Pubblico Ministero.

IMPUTATA – Allora, perché non ricordo questa telefonata, io ricordo quella che ho fatto dopo. Ovviamente ho fatto questa telefonata. Se ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire qualcosa a lei, forse ho pensato in quel momento che c'era qualcosa di strano. Perché in quel momento, quando sono andata da Raffaele, ho pensato che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. Quindi sinceramente non mi ricordo questa telefonata, quindi non posso dirti con sicurezza perché, ma suppongo perché sono arrivata a casa quando la porta era aperta e quindi per me è una cosa strana.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Lei non ricorda la telefonata, ma il colloquio con sua madre in carcere lo ricorda?

IMPUTATA – Ho fatto tanti, ma sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Dunque, il colloquio dovrebbe essere quello del 10 novembre. Se lo ricorda quando sua madre le dice: “Ma alle dodici non era ancora successo niente”?

IMPUTATA – Non mi ricordo questo.” (cfr. verbale del 13.06.2009, da p. 73 a p. 76.)

La circostanza era stata contestata dalla madre alla Knox nella conversazione intercettata del 10 novembre 07 di cui si riporta il passaggio:

“A²⁰): E' stato strano. Cioè, è persino difficile per me ricordare esattamente quando... è successo tutto nella casa, perché ero scioccata. Mi ricordo di aver chiamato Filomena. Non mi ricordo che ti ho chiamato, non mi ricordo.

²⁰ Amanda Knox

M²¹): *Oh, oh, veramente?*

A): *No, non mi ricordo affatto di averti chiamato.*

M): *Bene, io... mi hai chiamato tre volte.*

A): *Oh, non mi ricordo di questo.*

M): *Ok, mi hai chiamato una volta dicendomi...*

A): *Onestamente, forse ero scioccata.*

M): *Sì, ma questo è successo prima che fosse davvero successo, a parte la casa...*

A): *Lo so che stavo chiamando, ma mi ricordo che chiamavo Filomena; non mi ricordo di avere chiamato nessun altro, così anche tutta la cosa di averti chiamata ... non me la ricordo.*

M): *Mhmm... perché? Pensi? Stress?"* (vds. la conversazione alle pp. 35 e 36 della trascrizione).

La CAA ha svolto l'argomento delle telefonate della Knox la mattina del giorno 2 novembre 2007, sostenendo che la Corte di primo grado ha ritenuto di ravvisare contraddizioni nelle stesse e, quindi, elementi di colpevolezza nei due imputati e, con un brevissimo e insignificante accenno, parla del fatto che la Knox chiamò i familiari negli Stati Uniti "perché evidentemente, nel precipitare degli eventi, cresceva comunque anche la necessità di partecipare alla famiglia la propria preoccupazione" (vds. sentenza di appello p. 132). Per ridurre la rilevanza dell'indizio, la sentenza impugnata riferisce come quasi contestuali le telefonate della Knox e quella di Sollecito ai Carabinieri – tramite il n° 112 - alle 12.57; afferma infatti che il Sollecito fa questa chiamata, "mentre Amanda Knox chiama la propria famiglia in America" (p. 132). Non precisa l'orario della

²¹ Mamma della Knox

telefonata dell'imputata negli Stati Uniti, ma lo inserisce come in sequenza alla chiamata del Sollecito al 112, alimentando l'impressione che la chiamata della Knox sia contemporanea o addirittura successiva alla chiamata di Sollecito.

La sentenza di primo grado, ancorata sempre alle risultanze processuali, è stata molto più precisa e ha indicato l'ora precisa della telefonata: h. 12:47:23, e la durata in 88 secondi. E' questo l'orario e la durata della prima chiamata che la Knox fa all'utenza americana 00120069326457, circa dieci minuti prima che il Sollecito chiami il 112 e precedente di circa tre minuti la chiamata che Sollecito fa alla sorella Vanessa da cui seguono le chiamate al 112 (vds. la sentenza della C.A. p. 346). La chiamata alla sorella si colloca, infatti, alle 12:50:34, (vds. p. 342 della sentenza di primo grado).

Poi la Knox farà altre telefonate all'utenza americana, quella delle 13:27:32, il tentativo fallito delle 13:58:33 e quella delle 13:50:06 di ben 360 secondi (vds. la sentenza della CA a p. 347).

Alle 12.47 del 2 novembre 2007 non era successo ancora nulla di particolarmente allarmante, eppure quella telefonata che coglie la madre nel sonno, alle ore 3,47 del mattino, nove ore prima a causa della differenza di fuso orario, dura ben 88 secondi ed è la più lunga di quelle prime telefonate fatte dalla Knox quella mattina.

Tutto ciò è stato completamente ignorato dalla C.A.A. che anzi ha presentato la sequenza delle telefonate come se quella della Knox alla madre fosse contestuale o addirittura successiva a quella di Sollecito al 112 e addirittura a quella dello stesso alla sorella Vanessa, telefonata, quindi, particolarmente significativa del fatto che la Knox avesse motivo

di essere preoccupata molto di più di quanto le circostanze del momento permettessero e sentisse il bisogno di sfogare questa ansia con la madre in un colloquio di non breve durata. Tale circostanza, inserita nell'organico quadro probatorio descritto dalla Corte di Assise ed emerso dalle risultanze processuali di primo grado, era fortemente indicativa della piena consapevolezza della Knox della realtà della situazione, ancor prima che la Polizia Postale e la Romanelli ed i suoi amici scoprissero il cadavere di Meredith.

E infatti, la CA ha sottolineato l'elevata importanza del particolare della telefonata della Knox alla madre la cui perplessità "sta a indicare che in quella telefonata Amanda dovette dirle circostanze che ancora, ove fosse stata estranea all'accaduto, non poteva conoscere" (così la sentenza della CA a p. 87).

La C.A.A. è incorsa, quindi, nel vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione su una circostanza contrastante con le proprie tesi, risultante dalla prima chiamata che la Knox ha fatto alla madre in un orario corrispondente all'incirca alle 3,40 di notte sulla costa nord-occidentale degli Stati Uniti, quando non era stato scoperto ancora nulla; l'omissione è particolarmente grave perché la circostanza è oggetto di una puntuale riflessione della C.A. che ha anche evidenziato che la madre della Knox, nella conversazione intercettata del 10 novembre 2007, ha chiesto spiegazioni alla figlia.

2. Illogicità della motivazione - art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

Telefonata di Sollecito ai Carabinieri la mattina del 2.11.2007

La sentenza nelle pagine da 132 a 134 si è soffermata sulle parole di Sollecito nella telefonata del 2 novembre 2007 ai Carabinieri e,

successivamente, a quelle riferite di persona, alla polizia.

Ai Carabinieri: Sollecito, riferendosi alla stanza della Romanelli, ha affermato “no non c’è furto” e ancora “non hanno portato via niente”.

All’arrivo della Polizia, poi, Sollecito e Knox dicono che stavano aspettando l’arrivo dei Carabinieri perché era stato compiuto un furto all’interno dell’abitazione.

La Corte di Assise (pag.79) aveva valorizzato tale circostanza perché l’ipotesi del furto era stata avanzata per la prima volta dallo stesso Sollecito e dalla Knox e Sollecito aveva anche affermato che nella stanza della Romanelli non manca nulla, quando lui non avrebbe potuto neanche essere in grado di stabilirlo, Da tale circostanza, unitamente alle altre valutazioni di cui si è detto in ordine alla simulazione di reato, la C. A. aveva tratto come conseguenza che gli imputati **fossero** gli autori dell’effrazione, allo scopo simulare un tentativo di furto.

La tesi della C.A.A., secondo cui le parole di Sollecito con la Polizia non siano da prendere alla lettera, non cogliendo, come potrebbero farlo solo uomini di legge, la differenza tra “mera violazione di domicilio, tentativo di furto o furto consumato” (p. 134), è contraddetta dalle stesse parole di Sollecito nel corso della telefonata ai Carabinieri laddove, parlando di “furto”, seppur per negarlo, aggiunge “no non hanno portato via niente”. Queste due affermazioni, collegate tra di loro, “non c’è furto” e “non hanno portato via niente”, fanno intendere, senza ombra di dubbio alcuno, che Sollecito usi il termine furto con cognizione di causa e non scorrettamente, come, diversamente, la CAA vorrebbe sostenere. Quando l’imputato si rivolge, con la Knox, alla Polizia, affermando che c’è stato un furto, sa, quanto meno, che un *furto* comporta la sottrazione

di beni, ossia che *qualcosa sia stato portato via*.

E' pertanto assolutamente illogica la tesi della C.A.A. perché non tiene conto dell'identità concettuale tra "furto" e "portare via", presente nelle parole di Sollecito nelle due telefonate ai Carabinieri.

Esclusa, per questa via, l'interpretazione della C.A.A. in merito all'indeterminatezza terminologica di Sollecito riguardo all'uso del termine "furto", logica conclusione vuole che Sollecito sapesse del furto simulato sul luogo del delitto e che si tradì dicendo ai Carabinieri finanche che nulla mancava nella stanza della Romanelli. A ciò s'aggiunga che, come ha affermato condivisibilmente il giudice di primo grado, un interesse per la simulazione del furto l'avevano solo Sollecito e la Knox.

Pur indubitabile la prova della simulazione, si tiene a sottolineare che, sul piano logico, è indifferente che la rottura del vetro e altro siano stati o meno simulati. Simulazione o meno del furto, resta il fatto indubitabile che Sollecito era al corrente del fatto che fosse stato sottratto o meno qualcosa dalla stanza della Romanelli prima che la Romanelli potesse controllare. Questo, di per sé, è un gravissimo indizio della presenza di Sollecito sul luogo del delitto al momento in cui i fatti erano accaduti. Se fosse giunto lì, anche poco dopo gli accadimenti, non poteva essere così certo della sua affermazione ai Carabinieri che non era stato sottratto qualcosa dalla stanza della Romanelli.

3. Violazione di norme processuali e illogicità della motivazione (art. 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.)

Le dichiarazioni di RUDI Guede in appello

Nella pag 35 della sentenza si afferma che Rudi non è mai comparso dinanzi alla Corte di Assise nell'ambito del processo a carico di Amanda

e di Raffaele. Si afferma ciò osservando “per quanto possa sorprendere”. Si tratta come è evidente di un palese errore che appare sintomatico della superficiale attenzione con cui sono stati esaminati gli atti.

Rudi Guede è stato citato come teste ed è comparso dinanzi alla Corte di Assise di primo grado. In quella occasione si era avvalso della facoltà di non rispondere, facoltà che all’epoca gli spettava in quanto imputato di reato connesso ai sensi dell’art. 210 co. 1 e 4 cod. proc. pen. (cfr. verbale di udienza 4.4.2009 pagine 3 e ss.). Sebbene nella sentenza di primo grado di ciò si dia atto (pag. 389), i giudici di appello hanno ignorato la circostanza.

La sentenza appellata mostra ancora una volta un’inspiegabile adesione alle tesi prospettate dalle difese degli imputati, riporta nell’ultimo paragrafo della pag. 36 l’espressione dei difensori: “dopo anni che lo inseguiamo...” e dimentica che gli stessi difensori si erano opposti all’acquisizione delle dichiarazioni rese da Rudi nel corso delle indagini.

Non è ben chiaro se i giudici di appello ritengano utilizzabili o no le dichiarazioni rese da Rudi davanti alla Corte di Appello. Considerazioni relative all’art. 111 Cost. e all’atteggiamento che avrebbe avuto nel dichiarare di non voler rispondere farebbero propendere per il no (sentenza, pag. 37). Le valutazioni poi effettuate sulle stesse dichiarazioni “a prescindere dall’ostacolo formale” farebbero propendere per il sì.

Va tuttavia osservato che, nel processo di appello, divenuta definitiva la sentenza emessa nei confronti di Rudi, lo stesso non poteva avvalersi della facoltà di non rispondere e di fatto Rudi ha risposto come risulta dallo stralcio di udienza riportato a pag. 38 della sentenza.

Il problema attiene quindi alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso, che la Corte ha ritenuto immotivatamente inattendibili per aver violato il principio dell'art. 11 co. 3 Cost. e 526 co.1 bis cod. proc. pen..

Le considerazioni d'inattendibilità assoluta al riguardo espresse non tengono però conto del fatto che, sulla circostanza relativa alla presenza di altri sul luogo del delitto, Rudi Guede non **abbia** mai cambiato versione, avendo sempre dichiarato la presenza di altre persone, che nel corso dell'udienza del 27 giugno 2011 (vds. pp. 14, 15, 16, 20 e 21 in C.A.A.) ha indicato negli attuali imputati. L'omicida ha invece sempre tentato in queste occasioni di attenuare o escludere la propria responsabilità; è soprattutto con riferimento a tale aspetto che la sua ricostruzione è stata ritenuta inattendibile dai giudici che l'hanno condannato.

Sul piano giuridico, va escluso che possa invocarsi, come ha fatto la C.A.A., l'art. 111 co. 3 della Costituzione e all'art. 526 co. 1 bis cod. proc. pen., che ne costituisce l'applicazione al codice di rito, per affermare che Rudi Guede si è rifiutato di deporre come teste sia in primo grado che in appello. Non ha tenuto però conto la C.A.A. di tutte le norme processuali che disciplinano una materia così delicata come la testimonianza di un concorrente nel delitto: la norma di cui all'art.210, IV co. cod. proc. pen. che in primo grado gli consentiva di non rispondere perché in quel momento il Guede era imputato in procedimento connesso ex art. 12 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.; la disposizione dell'art. 197 bis co. 4 cod. proc. pen., secondo cui, nel giudizio di appello, il concorrente nel reato "non era obbligato a deporre sui fatti per i quali era stata pronunciata sentenza

di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione”

Rudi Guede si è avvalso della facoltà concessagli dalla legge; fondare sull'esercizio di un diritto da parte del Guede la dichiarazione di inattendibilità assoluta, costituisce un grave errore di diritto, che influisce sulla motivazione perché la rende manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 co.1 lett e) cod. proc. pen.

Il cittadino ivoriano ha reso regolarmente le dichiarazioni che poteva liberamente rendere, rispondendo alle domande dei difensori degli imputati sul contenuto della lettera inviata all'emittente televisiva, nella quale accusava la Knox e Sollecito di essere presenti sul luogo del delitto e di essere gli autori dell'omicidio.

L'attendibilità di Rudi Guede doveva essere valutata ai sensi dell'art. 192 co. 3 cod. proc. penale “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”; pertanto le dichiarazioni rese dal condannato dovevano essere valutate positivamente, se negli atti del processo vi fossero stati riscontri oggettivi.

Nel caso che ci interessa i riscontri vi sono e provengono dal memoriale della Knox, utilizzabile, in quanto documento spontaneamente e in tutta libertà scritto da Amanda e acquisito al processo nel giudizio di primo grado; come si è già accennato in tale scritto, Amanda si è posta nella casa di Via della Pergola allorché Meredith veniva uccisa conformemente a quanto dichiarato da Rudi.

Anche nella chat con il Benedetti, intercettata a sua insaputa, emergono circostanze che confermano le dichiarazioni dibattimentali del Guede

La Corte prende in esame la chat con l'amico Benedetti valorizzandola “a

favore dei due imputati” sia per quello che non dice e sia per quello che dice e questo lo fa muovendo da un dato non solo non spiegato ma che di lì a poco sarebbe stato smentito: poiché Rudi era all'estero era “in un certo qual modo al sicuro” e quindi ben poteva dire tutta la verità (pag. 40 della sentenza).

Nondimeno la Corte parte dal presupposto che in tale chat Rudi dicesse la verità e, poiché in tale chat non avrebbe fatto i nomi degli attuali imputati, questi non c'entrano nulla con l'omicidio. Non spiega però la Corte che, anche in tale chat, Rudi tendeva a sminuire la sua responsabilità e che, se avesse fatto i nomi dei suoi compartecipi, avrebbe facilmente consentito, tramite indagini e interrogatori conseguenti, di far emergere il suo contributo causale e le sue responsabilità.

Delle cose dette in tale chat la Corte sembra in un primo momento voler valorizzare il dato cronologico delle 21 le 21,30 per affermare che quella sarebbe dunque stata l'ora della morte di Meredith; successivamente, però, i giudici di appello, seguendo il principio delle ipotesi plausibili, relative alle chiamate in uscita dell'utenza inglese della vittima, hanno spostare alle 22,15, ma non hanno modificato l'attendibilità sull'ora indicata dal Guede.

Invero, nel corso della conversazione, Rudi racconta di aver sentito Meredith lamentarsi della mancanza di denaro e della sua intenzione di chiedere spiegazioni alla Knox con cui aveva litigato (p. 10 della chat), di aver visto Meredith cercare inutilmente il denaro che le mancava nel suo cassetto (vds. p. 18); di avere visto Meredith cercare, sempre inutilmente, il denaro che le mancava nella stanza di Amanda (pp. 18 e

19 della chat) e di aver sentito entrare in casa una ragazza che **doveva essere** una delle coinquiline, quindi Amanda (p. 11 della chat), mentre lui si trovava in bagno, poco prima di sentire l'urlo terribile di Meredith che l'avrebbe costretto a uscire dal bagno, circa cinque minuti dopo l'ingresso della ragazza (p. 12 della chat). Anche sull'effrazione della stanza della Romanelli addossata immotivatamente al Guede (vds. sentenza che qui si impugna, alle pp. 121 e 122), nella verbalizzazione dell'intercettazione si trovano le dichiarazioni del cittadino ivoriano. Il Guede esclude ripetutamente di avere visto il vetro rotto della camera della Romanelli per tutto il tempo in cui fu nella casa di Via della Pergola quella sera (pp. 8, 20, 34 della chat)..

Se la C.A.A. ha ritenuto attendibile quanto narrato dal Guede nella chat relativamente all'orario in cui fu uccisa Meredith, non fornisce alcuna motivazione invece del perché non gli creda anche quando esclude di aver commesso l'effrazione o quando racconta lo sfogo di Meredith contro Amanda.

Appare quindi evidente su tale punto la violazione da parte della C.A.A. dei principi dettati dalla Cassazione sulla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati secondo la regola di giudizio dettata dall'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., da ciò discende il vizio di cui all'art. 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

Le dichiarazioni di Rudi Guede sulla presenza degli imputati nella casa di via della Pergola la sera del delitto e le accuse di aver commesso l'omicidio, rivolte non solo nell'udienza in Corte di Appello, ma anche in altre occasioni alla Knox, dovevano essere valutate in applicazione dei principi dettati dalla S C. in tema di dichiarazioni etero-accusatorie da

parte di concorrenti nel reato secondo la regola di giudizio dettata dall'art. 192, 3° co. cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni del cittadino ivoriano, come si è visto, hanno trovato pieno riscontro negli atti del processo a cui si è accennato e che sono tutti allegati al presente ricorso.

Atti utilizzabili:

Allegato: verbale ud. di primo grado del 3 febbraio 2009

Allegato: verbale ud. di primo grado del 13 giugno 2009

Allegato: verbale ud. di primo grado del 6 febbraio 2009

Allegato: verbale ud. di primo grado del 23 maggio 2009

Allegato: conversazione del 10 novembre 2007 tra l'imputata e la madre

Allegato: verbale ud. di primo grado del 4 aprile 2009

Allegato: verbale ud. d'appello del 27 giugno 2011

Allegato: verbale ud. di primo grado del 27 marzo 2009

9. LA SIMULAZIONE DI REATO

MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA STESSA - art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

La sentenza in relazione a tale imputazione ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

Prima di passare all'esame particolare della motivazione della Corte, si rende necessario evidenziare un'anomalia che ha finito per stravolgere i principi che il legislatore ha stabilito con l'art. 238 bis cod. proc. pen.

illustrati in premessa.

L'utilizzabilità, ancorché limitata, della sentenza definitiva emessa per gli stessi fatti nei confronti di Rudi Guede, come sappiamo, poteva essere valutata dalla Corte con la regola di giudizio dettata dall'art. 192, 3° comma cod. proc. pen., cioè unitamente a tutti gli altri elementi di prova acquisiti nel processo contro la Knox e Sollecito.

Nel caso in esame, la Corte ha rivisitato il fatto della simulazione, senza valutare alcun elemento nuovo rispetto a quelli già utilizzati e valorizzati nella sentenza definitiva, che aveva condannato Rudi Guede per l'omicidio di Meredith Kercher. Avendo tutti i testi confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, gli elementi a disposizione dei diversi giudici sono stati gli stessi, ma le conclusioni sono risultate opposte. La Corte distrettuale ha rifatto il processo per questa parte a Rudi Guede, affermandone la colpevolezza in contrasto con la sentenza definitiva. L'assoluzione degli imputati dal delitto di simulazione di reato a loro contestato non è conseguita al mancato accertamento della loro penale responsabilità, ma è stata invece la conseguenza del paradossale riconoscimento della responsabilità di Rudi Guede, che non era imputato nel presente processo, per aver commesso il fatto. Al di là di questa anomalia che rende illegittima la decisione sul punto della Corte territoriale, appare comunque opportuno rilevare come anche in questo caso il ragionamento dei giudici di appello si sia risolto in una "petitio principii".

Nella sentenza impugnata si afferma che "la Corte di Assise di primo grado esclude che Rudy Guede possa aver avuto interesse a simulare il furto mediante effrazione dalla finestra, ricordando che egli proprio pochi

giorni prima era stato sorpreso all'interno di un asilo di Milano dove si era introdotto illecitamente di notte [...] cosicché sarebbe stato davvero singolare che [...] per sviare da sé i sospetti avesse simulato la verifica di un'attività illecita che gli era consueta" (p. 115).

E ancora: "In verità [...] sono proprio quegli elementi, che inducono la Corte a ritenere trattarsi chiaramente di una simulazione, a far pensare che Rudi Guede, mettendo in scena una simulazione evidente, abbia ritenuto di allontanare da sé i sospetti, dal momento che un ladro di professione non simula un furto ma lo commette davvero" (p. 115)

Secondo la C.A.A., in contrasto con la sentenza della Corte di Assise, Rudi Guede aveva un interesse a simulare un furto.

Innanzitutto è a dir poco stupefacente l'assunto che Rudy avrebbe avuto interesse a simulare: e perché mai? Se qualcuno lo aveva visto, ed egli lo sapeva, non avrebbe potuto agire; se non lo sapeva, l'artificio non sarebbe comunque servito; se non lo aveva visto nessuno, si sarebbe trattato di artificio volto a far convergere gli indizi su un ladro, rafforzando la possibilità di giungere fino a lui. La simulazione non poteva che essere stata opera di chi aveva interesse a sviare i sospetti da chi stava in quella casa, in pratica la sola Amanda, disponendo i ragazzi del primo piano di un alibi di ferro.

Indipendentemente dalla paradossale premessa va considerato che l'argomentazione della C.A.A. è una fallacia, nota da tempi antichissimi, che ha il nome di *corax* (da Corace, colui alla quale si attribuisce l'individuazione). Il *corax* è anch'esso, come la ***petitio principii***, un "argomento circolare", ossia "inutile" e "inconcludente". Un argomento che non prova nulla. Per fare un esempio, questo argomento è del tipo:

“poiché Tizio ha minacciato Caio pubblicamente pochi giorni prima del suo omicidio, è improbabile che proprio lui lo abbia ucciso, altrimenti non l'avrebbe minacciato davanti a testimoni”. Ma l'argomento è circolare – come si diceva – per la semplice ragione che ad ogni *corax* si può rispondere con un altro *corax*. **Difatti**, al primo si può obiettare che “proprio pensando che minacciandolo pubblicamente si sarebbe potuto difendere da quella accusa, invece è stato lui” ... Attraverso questa logica, in sintesi, senza mostrare quanti **coraces** possano susseguirsi, perché sono infiniti, non si giunge a dimostrare nulla. Ogni argomento circolare, infatti, non è utilizzabile a provare nulla.

Sul piano logico-giuridico, l'ipotesi della Corte di Assise non è scalfita dalla risposta del giudice di appello, poiché è logicamente insussistente, cadendo nella fallacia dell'argomento circolare noto come *corax*.

Quanto alla verità della simulazione, gli argomenti prospettati nella sentenza impugnata non sono sufficienti a provare la tesi opposta. E ciò perché la conclusione a cui perviene la C.A.A. si fonda su ipotesi: **se** la persiana era aperta (non tenendo in alcun conto le dichiarazioni della Romanelli nel processo di primo grado : vedi verbale di udienza del 7 febbraio 2009, alle pagg. 25, 26, 67, 68, 96, 103, 104, 115 e 116); se si rompe un vetro può anche darsi che non ne restino frammenti sul davanzale; **se** l'intruso è entrato dalla finestra può anche non aver lasciato segni sul muro o su un chiodo, che risulta dritto e intonso, ecc. Appare evidente che si va oltre la probabilità, tanto deprecata dalla C.A.A. nelle conclusioni della propria motivazione, ragionando invece sulla base di mere “**possibilità**”.

Indipendentemente dall'erronea impostazione del ragionamento, la

sentenza lascia oscura tutta una serie di punti che avrebbe dovuto chiarire in ogni caso, non spiega infatti:

- come mai l'autore dell'arrampicata avesse potuto pensare di salire senza scala di notte e soprattutto non sapendo in precedenza dell'esistenza del chiodo;
- come possa essere accaduto che, in quelle condizioni di tempo e luogo, l'arrampicatore non avesse lasciato tracce sul muro;
- perché deve ritenersi plausibile che l'autore dell'arrampicata potesse realmente ricorrere alle due fasi, dovendo prima scostare le persiane e poi procedere a salire dopo aver lanciato il sasso, al di là dell'incerto risultato del lanci;
- perché i vetri che, per effetto del lancio della pietra, dovevano cadere all'esterno, siano stati trovati tutti all'interno, ed anche perché, comunque, non hanno ostacolato l'operazione di salita dell'arrampicatore, che non ha lasciato tracce di sangue sul davanzale dimostrando che non si erano verificati tagli alle mani.

In ultimo, è del tutto incongruo che se il ladro arrampicatore avesse realmente rotto il vetro prima di entrare dalla finestra, i vetri potessero trovarsi sopra e sotto i vestiti ed è ancora più incongruo pensare che ciò potesse avvenire dopo il rovistamento dei vestiti, giacché non si vede come i vetri sarebbero potuti finire, cioè risalire, sopra i vestiti ormai rovistati. L'illogicità della tesi incentrata sulla frenesia della manovra è manifesta, trattandosi di argomento privo di qualsivoglia concretezza e coerenza, anche perché il preteso ladro aveva poi ben presto sconfinato in ben altro, così da rendere superfluo ogni commento circa la ragionevolezza della spiegazione.

E soprattutto: la pervicacia dell'arrampicatore, saldamente convinto di perpetrare il furto, come si spiega, senza che fosse stato accertato preventivamente che in casa non c'era nessuno? Ciò vale tanto più nell'orario delle 21,30/ 22,15 ipotizzato dalla Corte, allorché era ragionevole supporre che vi fosse ancora un segnale della presenza di Meredith, appena rientrata in casa. Comunque, a voler pensare il contrario, qualunque ora voglia ipotizzarsi, è del tutto incongruo che l'ignoto potesse aver fatto tutto il fracasso ipotizzato con il lancio del sasso e la frantumazione dei vetri, senza che Meredith se ne avvedesse e provvedesse a fuggire, o porsi al riparo, o chiamare qualcuno in soccorso; ed ancora non si vede perché mai l'arrampicatore, che intendeva compiere un furto, alla resa dei conti non avesse rubato nulla, avesse sottratto solo i telefoni che aveva poi abbandonato, e, per contro, si fosse fatto prendere dall'inusitata frenesia omicida sottoponendo la povera vittima al trattamento ben noto, implicante un approccio di tutt'altra natura e un programma criminoso di ben altra specie.

Ma a tutti questi interrogativi, che si era posta la sentenza di primo grado dando una risposta coerente ed in linea con le risultanze dibattimentali, la sentenza impugnata non dà risposta alcuna, formula, invece, ipotesi che dovrebbero essere provate con un ragionamento induttivo, ed invece, lungi dall'essere sottoposte a verifica con gli elementi certi desunti dalle risultanze dibattimentali, le ipotesi diventano per il giudicante certezze dalle quali far scaturire conseguenze fallaci quanto l'ipotesi iniziale.

Tutta la motivazione sul punto segue questo schema, che nella premessa dell'impugnazione è definito: "*petitio principii*" e si sostanzia

nel vizio della motivazione, nella forma o della motivazione inesistente, ovvero in quella della manifesta illogicità, (art. 606 1° comma lett. e) cod. proc. pen.).

Atti utilizzabili:

Allegato.....: verbale ud. di primo grado del 7 febbraio 2009

10. - MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'AGGRAVANTE DEL NESSO TELEOLOGICO NEL DELITTO DI CALUNNIA .

CONTRADDITTORIETÀ O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE; VIZIO RISULTANTE DA ATTI DEL PROCESSO: DALLE DICHIARAZIONI DI PATRICK DIYA LUMUMBA, DA QUELLE DELLA STESSA IMPUTATA AMANDA KNOX E DAL CONTENUTO DELLA CONVERSAZIONE TRA QUEST'ULTIMA E LA MADRE DEL 10 NOVEMBRE 2007 art. 606, lett. e), ultima parte c.p.p.

La C.A.A. ha riconosciuto la Knox responsabile del delitto di calunnia di cui al capo F), in danno di Patrik Diya Lumumba, ma non ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2} c.p., contestata alla Knox, per avere commesso la calunnia alla scopa di ottenere per sé e per gli altri concorrenti l'impunità dall'omicidio ed in particolare per il Guede, anch'egli di colore come Lumumba.

La Corte d'Assise d'Appello, quindi, ha riconosciuto la calunnia a carico della Knox, ma ne ha esclusa ogni rapporto con l'omicidio.

Per dare una motivazione logica e razionale, la C.A.A. ha dapprima spiegato perché la Knox fece il nome di Lumumba, poi, nel tentativo di superare l'evidente contraddizione ravvisabile tra il ritenere la Knox responsabile della calunnia in danno del Lumumba, e ritenerla invece

estranea al delitto da cui sapeva essere estraneo il Lumumba, ha spiegato perché la Knox non potesse non essere consapevole dell'innocenza del Lumumba e, contemporaneamente, perché dovesse essere estranea all'omicidio.

Si tratta di punti della motivazione, come si vedrà, profondamente e manifestamente illogici e contrastanti con le risultanze processuali che verranno successivamente indicate.

Perché il nome di Lumumba?

Secondo la Corte, la Knox ha calunniato Lumumba solo per porre fine allo "stress" degli "interrogatori".

La Corte non ha condiviso, infatti, l'assunto accusatorio secondo cui la Knox, angosciata perché Sollecito aveva negato l'alibi di essersi trovati insieme quella notte, decise di dire quello che era successo, sostituendo Lumumba a Rudi.

Secondo la Corte, infatti, la durata ossessiva degli interrogatori: portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera privata dell'assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi ed assistita ... da una interprete che, anziché limitarsi a tradurre, la induceva a sforzarsi di ricordare,. spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi ... rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica - che definire di stress appare riduttivo - tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni."

“Spontaneità singolarmente insorta in piena notte dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle

ore 1,45 (piena notte) del. 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo" (p. 30).

Orbene, di là dalle gravi e del tutto immotivate insinuazioni sulla non spontaneità delle dichiarazioni della Knox, non è dato comprendere da cosa la Corte desuma uno stress psicologico del tutto particolare nella ragazza americana, tale da indurla a commettere una grave calunnia pur di "liberarsi" dalle domande degli inquirenti

Nel corso delle indagini per un omicidio così efferato costituisce evenienza del tutto normale che gli inquirenti nei primi giorni di indagini facciano domande anche a lungo e incalzanti a persone che possono fornire informazioni sui fatti. Lunghi esami hanno dovuto sopportare le coinquiline italiane della vittima, specie la Romanelli, i loro amici, i ragazzi che abitavano al piano sottostante, oltre alle connazionali della Kercher, che sono anche tornate dal Regno Unito per rispondere alle ulteriori domande dopo essere state interrogate a lungo in Questura, ma a nessuno di loro è mai venuto in mente di accusare un innocente di omicidio per liberarsi dal "peso" delle domande degli inquirenti.

Sul punto va osservato inoltre, che è la Kno« che si è presentata di sua iniziativa in Questura per accompagnare Raffaele Sollecito, che doveva essere sentito: "la Knox aspettava e faceva la ruota e la spaccata ed era tranquilla fino a che non le è stato mostrato il cellulare" (verbale controesame Knox 13 giugno 2009, pp. 17 e 18 ed esame dell' Isp. Rita Ficarra del 28.02.09). Tutti i cosiddetti "interrogatori" sino alle dichiarazioni delle 5.45 del 6 novembre 2007 erano assunzioni di sommarie informazioni in cui Knox veniva sentita come "informata sui

fatti" e a cui non poteva partecipare alcun difensore. E' davvero sconcertante come la C.A.A. ignori la veste processuale che la Knox aveva sino a quando gli ufficiali di P.G. della Squadra Mobile di Perugia sospesero l'esame della Knox così come previsto dall'art. 63 cod. proc. pen. essendo emersi a suo carico indizi di responsabilità per l'omicidio; da tale momento in poi la Knox non è stata più sottoposta ad alcun esame o "interrogatorio".

La Corte ha affermato che gli "interrogatori" erano condotti da più persone, evidentemente anche quello in conseguenza del quale la Knox raggiunse il colmo dello "stress" e calunniò Lumumba, ma tale circostanza, prospettata dai difensori nell'atto di appello, è assolutamente infondata.

Se la Corte distrettuale avesse approfondito la lettura degli atti del processo avrebbe avuto modo di notare che la stessa imputata nella conversazione con la madre del 10.11.2007, pp. 43 e 44. ha confessato: *"A²²: Ho detto ... cioè quello che è accaduto è stato che tutti avevano lasciato la stanza, in quel momento uno degli ufficiali di polizia ha detto: "io sono l'unico che può salvarti, sono l'unico che può salvarti. Dimmi soltanto un nome". E io ho detto: "non lo so!" E poi loro hanno detto, io ho detto: "puoi mostrarmi il messaggio che ho ricevute da Patrick?! Perché io non mi ricordavo di avergli risposto, e così mi hanno mostrato il messaggio, e poi ho detto: "Patrick ... " E poi ho pensato a Patrick, di vedere Patrick, e io cioè penso che io abbia perso completamente la testa, e ho immaginato uhm ... di vederlo e*

²² Amanda Knox

M²³: *Vederlo dove?*

A: *Vederlo vicino al campo di basket.*

M: *Ok.*

A: *E poi a casa mia, io uhmm, ho immaginato che fosse andata così in cucina, cioè uhmm ... perché-potevo sentirla urlare, ma non è vero. Non lo è.*

M: *Così, sì, loro ora dicono che tu eri. .. Ok.*

A: *E quindi non è vero. Ho detto questo solamente perché ho pensato che potesse essere vero, perché l'ho immaginato. Non l'ho detto perché volevo proteggere me stessa; e mi sento orribile per questo. Perché ho messo Patrick in questa orribile situazione, lui è incastrato in carcere ora, ed è colpa mia. E' colpa mia che lui è qui. Mi sento orribile. Non volevo fare questo. Ero solamente spaventata e ero confusa, ma ora non lo sono.*

M: *Ok, ok.*

A: *Sono qui, e sono salva e sono al sicuro. Ma non voglio stare qui; perché so che non mi merito di stare qui.*

M: *Ok."*

Dalle parole dell'imputata si **desume** che, a un certo punto, tutti quelli che avevano partecipato all'"interrogatorio", così lo chiama la C.A.A., si allontanano, rimane un "ufficiale di polizia" che invita la Knox a ricordare; poi le chiede di mostrare il messaggio di risposta a Patrick, la Knox non ricordava di avere risposto ed è allora che la Knox accusa Lumumba.

La Corte ricostruisce, invece, il momento cruciale della calunnia richiamando, a suo dire, le dichiarazioni dell'interprete Donnina, secondo

²³ Edda Melas, madre della Knox

cui Amanda ebbe un vero e proprio shock emotivo quando *"venne fuori la storia del messaggio scambiato con Lumumba"*, E allora, se Lumumba era innocente, perché questo shock? Perché, risponde la Corte *"aveva raggiunto il massimo della .tensione emotiva"* (pp. 31 e 32).

Ancora una volta la Corte costruisce un'ipotesi che è una pura illazione priva di qualsivoglia riscontro.

La Donnino afferma (vds. le dichiarazioni della Donnino all'udienza del 13.03.09, p. 137).che Amanda aveva negato di avere risposto al messaggio di Patrick ma, quando le venne provato il contrario mostrandole la risposta, ebbe il crollo emotivo e cominciò ad accusare Lumumba

La Corte di Assise si era soffermata sulla stessa circostanza ed aveva escluso l'ipotesi di una "forzatura" della Polizia alla Knox perché accusasse Lumumba e ciò perché quest'ultimo non era assolutamente all'attenzione degli inquirenti che non avevano, pertanto, oltre ad ogni altra considerazione, alcun motivo per spingere la Knox ad accusare Lumumba (vds. la sentenza della C.A. p. 418).

L'assoluta illogicità motivazionale della Corte e il travisamento delle risultanze probatorie non finiscono qui.

Secondo la sentenza impugnata, (p. 32) *"costruire una breve storia intorno a quel nome [di Lumumba] non era certo particolarmente difficile, se non altro perché molti particolari e molte illazioni erano apparsi già il giorno successivo su molti giornali e circolavano comunque, in città considerate le modeste dimensioni di Perugia.*

Ma il giorno successivo all'omicidio, contrariamente all'affermazione della Corte, non si sapeva nulla e non c'era alcuna possibilità di fare illazioni.

Da quali fatti certi la Corte ha tratto questa convinzione? Nella sentenza manca qualsiasi indicazione che possa trasformare l'ipotesi formulata in un dato certo sul quale costruire una supposizione credibile; è indimostrata l'ipotesi ed è fantasiosa la deduzione, totalmente inventata dalla Corte, senza alcun riscontro obiettivo.

I quotidiani si interessarono di Lumumba solo il giorno successivo al 6 novembre perché fu arrestato. Non se ne era mai parlato prima.

Anche qui dobbiamo registrare un'ulteriore caduta della sentenza nel falso ragionamento induttivo costituito dalla "petizione di principio" già accennato nella premessa al ricorso, che si risolve nel vizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione rilevabile ai sensi dell'art. 606^o lett. e) c.p.p. ..

Perché Amanda sapeva Lumumba innocente?

Secondo la C.A.A. non vi sarebbe contraddizione tra il ritenere la Knox responsabile di calunnia nei confronti del Lumumba in relazione all'omicidio Kercher e, quindi, consapevole della sua innocenza e il fatto che tale reato non fosse stato finalizzato a ottenere, per lei e per gli altri concorrenti, l'impunità dal delitto di quell'omicidio.

La Corte di Assise è stata ben consapevole dell'intima connessione esistente tra la calunnia ascritta alla Knox e il suo coinvolgimento nell'omicidio Kercher e non ha avuto dubbi nel riconoscere la sussistenza dell'aggravante. Richiamando l'assunto accusatorio, la Corte d'Assise afferma che" *Amanda Knox poteva sapere che Lumumba era innocente del delitto di, omicidio soltanto perché ella aveva partecipato al delitto e, dunque, era a conoscenza dei veri autori del medesimo: se non avesse partecipato al delitto o non fosse stata comunque presente al*

momento dell'omicidio nella casa di Via della Pergola, non avrebbe potuto sapere che Lumumba era innocente" (cfr. sentenza di primo grado, p. 34).

E' difficile contestare l'estrema coerenza e razionalità dell'assunto accusatorio in proposito. che la sentenza impugnata è comunque costretta a respingere (si veda a p. 35 della sentenza) per poter difendere la propria decisione.

Come fa un soggetto ad essere certo della estraneità di un altro soggetto ad un certo fatto criminoso se il primo non è coinvolto nel fatto stesso ?²⁴ Per la Corte d'Assise d'Appello, invece, la condanna della Knox per calunnia si fonda sul fatto che lei fosse certa della completa estraneità del Lumumba all'omicidio della Kercher, pur essendo ella stessa assolutamente estranea a quest'ultimo.

La Corte d'Assise d'Appello ha giustificato la sua conclusione, affermando che la Knox era certamente consapevole dell'innocenza di Lumumba, ma non perché l'imputata avesse partecipato al delitto e sapesse chi ne fossero gli autori, ma perché "*... la mancanza di elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith, le facevano ritenere sicura l'estraneità di Lumumba al delitto, pure se effettivamente innocente essa stessa e lontana dalla casa di Via della Pergola"* (pp. 34 e 35).

Ciò non corrisponde, però, alle risultanze processuali: non è affatto vero che non vi fossero elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith. Nelle sue dichiarazioni del 3 aprile 2009, Patrick Diya Lumumba riferisce di aver conosciuto Meredith proprio tramite Amanda (cfr. il verbale delle dichiarazioni di Lumumba del 3.04.09 alle pp. 151 e 152).

L'elemento di collegamento c'era invece ed era costituito proprio dalla Knox che aveva fatto conoscere Lumumba alla vittima.

La spiegazione invocata dalla Corte, in uno dei passaggi più critici della sentenza, per conciliare l'elemento psicologico della riconosciuta calunnia contro Lumumba con la pretesa estraneità della 'Knox all'omicidio, è **così** contraddetta dai dati certi acquisiti nel giudizio di primo grado

Il vizio conseguente alla mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale o probatorio (definito in termini di "contraddittorietà processuale", diversa e distinta da quella "logica") non soggiace più al limite di rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo esso essere segnalato, in forza della oggi consentita "etero-integrazione", anche da altri atti di natura processuale o probatoria, purché specificamente indicati.

La recente riformulazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell'art. 8 della legge n. 46 del 2006, ha ampliato il perimetro del vizio di motivazione con riferimento alla categoria concettuale della "contraddittorietà".nella quale è incorsa anche su tale argomento la Corte di Assise di Appello di Perugia.

Atti utilizzati:

Allegato.....: ud. 13 giugno 2009, verbale controesame Knox;

Allegato.....: ud. 28.02.09, esame dell'isp. Rita Ficarra

Allegato.....: conversazione del 10.11 .2007 tra la Knox e la madre

²⁴ cfr, Cass. Pen. Sez. VI 14 settembre , 2007 n. 34881 (ud. 7 marzo 2007) Profeta e altro ed ancora

Allegato.....: esame dell'interprete Anna Donnina, ud. del 13.03.09,
Allegato.....: ud. 3.04.09, esame di Patrick Diya Lumumba
Allegato.....: Knox ud. 19.06.09 esame di Edda Melas, madre di A.
Allegato.....: Sentenza della Corte d'Assise di primo grado a p. 419

CONCLUSIONI

L'esame dei vari motivi di ricorso ha evidenziato i gravi errori logico – giuridici commessi dalla Corte d'Assise d'Appello, già descritti nella premessa.

Dalla lettura della sentenza nel suo complesso, indipendentemente dai motivi singolarmente esaminati, emerge un'anomalia complessiva della decisione del giudice di appello: la Corte distrettuale si è posta, nel presente processo, non come un giudice d'appello a cui sarebbe spettata un'analisi in fatto e in diritto della sentenza appellata, con specifico riferimento ai motivi di appello ed alle osservazioni della Procura Generale, ma come una sorta di giudice “alternativo di primo grado”, il cui compito era quello di prendere una decisione sui fatti, senza dovere nemmeno esaminare la sentenza di primo grado. Nello svolgere tale compito la sentenza non ha lesinato considerazioni polemiche sconcertanti sul giudice di primo grado, troppo “appiattito”, questo il “rilievo” ricorrente, sulle posizioni dell'accusa e sugli accertamenti della Polizia giudiziaria. E' in questa ottica non ha avvertito l'anomalia di una relazione introduttiva nella quale il relatore ha esordito con un'affermazione gravissima “per un giudice terzo” secondo **cui** l'unico

Cass. Pen. Sez. II, 21 gennaio 2009, n. 2750 (ud. 16 dicembre 2008) Aragona. [RV 237675]

fatto obiettivo davvero certo ed indiscusso” era il rinvenimento nell’immobile di via della Pergola a Perugia, del cadavere di Meredith Kercher, perché solo su questo punto le parti pubblica e private si trovavano d’accordo.

Dall’analisi dei vari motivi di ricorso emerge il divario davvero radicale e del tutto sconcertante tra la realtà effettiva della sentenza di primo grado e la ricostruzione che della stessa ha dato la CAA. Basterebbe citare in proposito, a puro titolo di esempio, la “falsità dell’alibi” che, per la C.A.A., è addirittura il primo dato da cui la C.A. parte, anche a livello espositivo (vds. la sentenza impugnata p. 11), come se il giudice di primo grado fosse partito da un’affermazione indimostrata quale quella della presenza della Knox e del Sollecito nella casa di Via della Pergola la notte del delitto. La C.A.A. cita addirittura un passo virgolettato della sentenza appellata che così viene riportato: “Nessun elemento – così testualmente la sentenza “ha però confermato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito non si trovassero la sera tardi di quel 1 novembre nella casa di Via della Pergola “ (vds. la sentenza impugnata p. 11). Purtroppo, la Corte d’Assise d’Appello, neppure in questo passaggio, ha indicato **l’esatta localizzazione dell’espressione** e si è limitata a sottolineare il fatto che la “falsità dell’alibi” della presenza dei due imputati in luogo vicinissimo, ma diverso da quello del delitto la notte tra il primo e il 2 novembre 2007, fosse il primo elemento preso in considerazione dalla C.A. sia nello svolgimento del processo che all’inizio delle valutazioni conclusive. Così testualmente ha affermato in sentenza la CAA: “La Corte, anche sotto il profilo dell’esposizione, parte proprio da questo primo dato, rappresentato per primo sia nello svolgimento del processo che nelle

valutazioni conclusive” (vds. la sentenza a p. 11).

La frase in questione non si trova, però, nell’incipit della motivazione, come erroneamente sostenuto dalla C.A.A., ma in sede di considerazioni conclusive, esattamente a p. 382, dopo l’analisi meticolosa, approfondita e completa di tutti gli elementi probatori emersi in sede di indagini e di istruttoria dibattimentale. Non ve ne è traccia neppure nello “svolgimento del processo”: si veda da p. 1 a p. 9, contrariamente all’assunto della Corte d’Assise d’Appello.

Si insiste, pertanto, perché codesta Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia n. 4/2011, emessa il 3 ottobre 2011 e depositata il 15 dicembre 2011, nel procedimento con rinvio ad altro giudice a norma dell’art. 623, lett. c) c.p.p.

P. Q. M.

Chiede che l’ Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare l’impugnata sentenza adottando i provvedimenti conseguenti.

Perugia lì 27 ottobre 2016

IL PROCURATORE GENERALE
Giovanni Galati

IL SOST. PROCURATORE GENERALE
Giancarlo Costagliola